

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	56
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	57
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	90

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i> 103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	» 111
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 114

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 3

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione.

La seduta comincia alle 10.40.

Sergio COSTA, *presidente*, riepiloga i fatti all'origine della costituzione della Commissione d'indagine e i principali aspetti procedurali che ne caratterizzano i lavori. Propone, quindi, che si proceda alla resoconfezione integrale delle audizioni, di cui evidenzia il regime di riservatezza.

Dopo interventi dei deputati Annarita PATRIARCA (FI-PPE), Alessandro COLUCCI (NM-(N-C-U-I)-M), Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) e Sergio COSTA, *presidente*, la Commissione concorda.

Sergio COSTA, *presidente*, per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione propone che si proceda, nella giornata di mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 10.30 all'audizione della deputata Debora Serracchiani, alle ore 11.15 all'audizione del deputato Silvio Lai e alle ore 12 all'audizione del deputato Andrea Orlando. Propone altresì che si svolga, nella medesima giornata di mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 15, l'audizione del deputato Giovanni Donzelli.

La Commissione concorda.

Sergio COSTA, *presidente*, propone infine che le funzioni di segretario siano assolte dal deputato Fabrizio Cecchetti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RG NR – n. 630/2021 RG GIP) (*Seguito dell'esame e conclusione*)

4

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.40.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RG NR – n. 630/2021 RG GIP).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 31 gennaio 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un pro-

cedimento penale promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale di Milano (n. 11770/2019 RG NR – n. 630/2021 RG GIP). Nel ricordare che la segreteria della Giunta ha inviato a tutti un promemoria contenente gli approfondimenti in ordine ai precedenti in cui la Giunta stessa e la Corte costituzionale si sono occupate del tema della insindacabilità con riferimento ai parlamentari che ricoprivano all'epoca anche cariche di Governo, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

Devis DORI (AVS) sottolinea che le dichiarazioni dell'on. Morelli, oggetto di imputazione, pur se confluite in un unico procedimento penale, restano distinte: quella del 18 marzo 2019 e quella dell'11 maggio 2021. In relazione alla prima, pur non condividendone i toni, ritiene che nel complesso possano rintracciarsi i presupposti per dichiararne l'insindacabilità: sembrano sussistere a suo avviso sia il nesso temporale sia la sostanziale corrispondenza di contenuti con gli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interessato. Più complessa gli appare invece la fattispecie riguardante le dichiarazioni dell'11 maggio 2021. Ciò, essenzialmente per tre motivi: innanzitutto, perché gli atti di sindacato ispettivo che

dovrebbero fornire la « copertura » alle pro-palazioni ritenute diffamatorie sono stati presentati non dall'on. Morelli ma dall'on. Iezzi; al riguardo, ricorda la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* ed attività parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona. In secondo luogo, sottolinea che le dichiarazioni dell'11 maggio sono state rese a una distanza di tempo eccessiva rispetto all'interrogazione del 7 aprile; dal che si desume l'assenza della finalità divulgativa richiesta dalla Corte costituzionale. In terzo luogo, fa presente che al quesito che l'on. Iezzi ha posto con l'interrogazione del 7 aprile (che aveva ad oggetto il caso della nomina del Capo dei vigili urbani di Milano) fu data subito una risposta esaustiva da parte del Governo il successivo 8 aprile e, ciò nonostante, l'on. Morelli ha riproposto i propri dubbi sulla medesima vicenda nel video pubblicato l'11 maggio, peraltro il giorno prima dell'udienza che trattava la querela sul primo caso.

Carla GIULIANO (M5S) nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta del relatore, sottolinea come manchino nella fattispecie i requisiti che la Corte costituzionale richiede affinché possa ritenersi operante la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, con riguardo alla prima dichiarazione del 18 marzo 2019, sottolinea come difetti la sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni *extra moenia* e gli atti di sindacato ispettivo depositati. In questi ultimi, infatti, l'on. Morelli si limitava a esporre l'inopportunità politica ed economica dell'eventuale ingresso del Governo saudita nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala. Tuttavia, non faceva il minimo accenno né all'ipotizzata mancanza di trasparenza dell'operazione né tantomeno al fatto che il sindaco Sala avesse commesso illeciti nel portare avanti tale progetto. Temi, questi, che sono invece contenuti – e peraltro esposti in maniera molto polemica – nel *post* su *Facebook* del 18 marzo 2019. Per quanto invece concerne le dichiarazioni dell'11 maggio 2021, ritiene

a più forte ragione che non ricorrano i requisiti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A suo avviso, manca la sostanziale identità di contenuti con atti parlamentari precedenti: il video nel quale sono contenute le dichiarazioni incriminate si riferisce essenzialmente ai fatti oggetto della prima querela e al relativo processo, di cui sarebbe stata celebrata la prima udienza il giorno successivo. Le affermazioni contenute in tale video fanno anche cenno alla vicenda della nomina del nuovo capo dei vigili urbani di Milano, ma non si agganciano ad alcun atto parlamentare precedentemente adottato dall'on. Morelli. Né le sembra possibile menzionare utilmente le interrogazioni presentate dall'on. Iezzi, appartenente al medesimo Gruppo parlamentare dell'on. Morelli, in considerazione della consolidata giurisprudenza costituzionale che esclude qualsiasi forma di « insindacabilità di Gruppo ». Più in generale, richiama infine tutti i colleghi a valutare attentamente quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Diversamente si rischierebbe di svilire la portata e la funzione di tale importante prerogativa costituzionale.

Marco LACARRA (PD-IDP), nel preannunciare che il Gruppo voterà per la sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Morelli, evidenzia che le dichiarazioni oggetto di incriminazione – quella del 18 marzo 2019 e quella dell'11 maggio 2021 – andrebbero trattate in modo separato, in quanto esse sono distinte e autonome. In relazione alla prima, salvo le valutazioni di merito cui farà cenno dopo, potrebbe in linea teorica anche riconoscersi l'esistenza del nesso funzionale. Ciò, però, non vale in relazione alle affermazioni dell'11 maggio 2021, che gli appaiono come un tentativo di condizionare impropriamente l'esito del processo relativo alle prime dichiarazioni. Tentativo che, peraltro, gli sembra assolutamente inopportuno, se si considera che esso è stato posto in essere da un parlamentare. Riferendosi poi al merito delle dichiarazioni rese il 18 marzo 2019, sottolinea come i parlamentari, pur se tutelati dalle garanzie costituzionali, non pos-

sono accusare altri di aver commesso reati, come è accaduto nel caso in esame in cui l'on. Morelli ha chiaramente adombrato l'idea che il sindaco Sala avesse commesso atti illeciti.

Chiede, infine, che la votazione sull'istanza presentata dall'on. Morelli sia votata per parti separate: la prima avente ad oggetto le dichiarazioni del 18 marzo 2019 e la seconda avente ad oggetto le dichiarazioni dell'11 maggio 2021.

Enrico COSTA, *presidente*, accoglie la richiesta di votazione per parti separate proveniente dall'on. Lacarra, anche in considerazione dell'esistenza di precedenti in materia.

Dario IAIA (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore in relazione a entrambe le dichiarazioni rese dall'on. Morelli. Nel ricordare i due principi sanciti dall'articolo 68 (insindacabilità parlamentare) e dall'articolo 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero), sottolinea che entrambe le dichiarazioni espresse dall'on. Morelli concernono fatti di interesse pubblico, non solo locale ma anche nazionale. Evidenzia che, a suo avviso, la Giunta deve garantire i deputati – e quindi anche l'organo cui essi appartengono – da iniziative giudiziarie pretestuose, infondate e intimidatorie. Condivide il rilievo esposto dall'on. Pittalis nella propria relazione, secondo il quale la velocità della comunicazione politica attuale spesso non è compatibile con i tempi dell'attività parlamentare (e segnatamente con quelli legati alla presentazione degli atti di sindacato ispettivo). Anch'egli ritiene quindi necessario adeguare la portata della prerogativa della insindacabilità alle più moderne esigenze comunicative. Soffermandosi sulle dichiarazioni dell'on. Morelli dell'11 maggio 2021, prende atto di due orientamenti interpretativi diversi in ordine alla portata dell'insindacabilità, quando questa sia invocata da parlamentari che ricoprono anche cariche di Governo: da un lato, quello più estensivo della Giunta che tiene conto del fatto che il parlamentare/membro del Governo non può

svolgere un'attività parlamentare piena; dall'altro, quello più restrittivo della Corte costituzionale, per la quale tale circostanza non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Anche a nome del Gruppo che rappresenta, considera preferibile l'orientamento più estensivo prima ricordato, in quanto garantisce massimamente la libertà di espressione del pensiero del parlamentare ed evita ingiustificate e paradossali limitazioni in capo a chi riveste anche cariche governative. Per tali ragioni, esprime l'avviso che debba prevalere il criterio sostanziale di interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità, che tenga conto del contesto politico, della rilevanza pubblica e della contenenza verbale delle opinioni espresse dal parlamentare.

Laura CAVANDOLI (Lega) soffermandosi innanzitutto sulla problematica connessa all'estensione della prerogativa dell'insindacabilità dei deputati che siano al contempo membri del Governo, ritiene inaccettabile la tesi secondo cui questi potrebbero svolgere un'attività parlamentare limitata: sul tema occorrerebbe un ripensamento *de iure condendo*.

Nel condividere le osservazioni svolte in precedenza in ordine alle nuove modalità di comunicazione politica, è convinta che ricorrano i requisiti della insindacabilità in entrambe le dichiarazioni espresse dall'on. Morelli. Nel caso delle dichiarazioni del 7 aprile 2021, ritiene che il fatto che atti di sindacato ispettivo siano stati presentati da altri esponenti del Gruppo non osti al riconoscimento dell'insindacabilità.

Infine, si associa alla richiesta di voto per parti separate e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Ingrid BISA (Lega) nel concordare con quanto detto dalla collega Cavandoli, ricorda in primo luogo che la Giunta deve limitarsi a verificare l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione senza entrare nel merito penalistico delle vicende oggetto del giudizio. In secondo luogo, afferma di non condividere il contenuto della sentenza

della Corte costituzionale n. 304 del 2007, laddove essa afferma che la coincidenza nella stessa persona dei ruoli di parlamentare e di ministro non giustifica un'applicazione estensiva della insindacabilità quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo. Tale interpretazione, tuttavia, non sembra conciliarsi col fatto che, anche ieri, alcuni deputati che rivestono cariche di Governo hanno liberamente esercitato il proprio diritto di voto – garantito proprio dall'articolo 68 della Costituzione – esprimendo la fiducia su un provvedimento del Governo.

Conclude sostenendo che l'articolo 68 della Costituzione dovrebbe coprire interamente anche le opinioni espresse dal deputato che sia poi chiamato a far parte del Governo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, apprezza il dibattito che ha portato alla luce aspetti problematici. Molti dei dubbi vengono sciolti, a suo parere, dalla relazione che accompagna la sua proposta di insindacabilità.

Riferendosi al « caso Ronchi », deciso nella XVI legislatura, ricorda che la Giunta ritenne meritevole di tutela – sotto il profilo della fruizione della garanzia in discorso – il deputato che ricopriva una carica di Governo. Diversamente opinando – sottolineava la Giunta – la funzione di ministro finirebbe per « inibire la tutela offerta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e costituirebbe addirittura una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali come l'espressione del libero pensiero e il diritto di critica, pur in presenza della contestuale carica di parlamentare ». Il che gli sembrerebbe paradossale.

Con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2007, sottolinea poi che questa si è limitata a stabilire il principio secondo cui « La coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di ministro non giustifica in alcun modo l'applicazione estensiva al ministro della garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, propria del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo ». Ciò, nonostante « Il fatto che

il parlamentare chiamato a ricoprire la carica di ministro si trovi in una condizione parlamentare particolare, per non essere in grado di svolgere un'attività parlamentare piena ». Nel caso a suo tempo esaminato dalla Consulta (caratterizzato dalla mancanza di attività parlamentare connessa alle opinioni oggetto di incriminazione), la difesa del Senato aveva necessariamente insistito sulla tesi per cui, in caso di coincidenza della posizione di parlamentare con quella di ministro, la garanzia dell'insindacabilità dovrebbe coprire le dichiarazioni *extra moenia* del parlamentare-ministro, anche se non ascrivibili a funzioni parlamentari tipizzate, per il solo fatto di essere riferibili o connesse alla carica ministeriale e alla realizzazione dell'indirizzo politico che con essa si manifesta.

Nel caso oggi all'esame della Giunta, invece, evidenzia che l'on. Morelli – con riferimento alle dichiarazioni dell'11 maggio 2021 – aveva divulgato *extra moenia* i contenuti di atti di sindacato ispettivo previamente concordati con il proprio collega di Gruppo, Igor Iezzi. Egli, pertanto, non invoca l'insindacabilità per il fatto in sé che, all'epoca, rivestiva una carica di Governo, ma perché ritiene che le opinioni espresse fossero comunque connesse all'esercizio della funzione parlamentare (sia pure esplicita « in concorso » con l'on. Iezzi).

È consapevole che la giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* e attività tipicamente parlamentari debba essere effettuata con riferimento alla stessa persona. Cionondimeno, è dell'avviso che tale orientamento vada superato per le ragioni che ha esposto nella precedente seduta del 31 gennaio scorso. A tali ragioni aggiunge che l'on. Morelli, all'epoca dei fatti, era – sì – membro del Governo, ma al contempo anche consigliere comunale di opposizione presso il capoluogo lombardo. Pertanto, egli, per un verso, non poteva sottoscrivere atti di sindacato ispettivo ma, per altro verso, riteneva necessario, e persino doveroso, stigmatizzare politicamente una vicenda di rilievo nazionale.

Alla luce delle predette considerazioni, conferma la proposta alla Giunta di deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Morelli sia il 18 marzo 2019 sia l'11 maggio 2021.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi ed essendo stata richiesta la votazione per parti separate, pone in primo luogo in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Morelli del 18 marzo 2019 (querela di Giuseppe Sala del 28 marzo 2019) costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Morelli dell'11 maggio 2021 (querela di Giuseppe Sala dell'8 luglio 2021) costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono pervenuti 2 emendamenti (*vedi allegato*).

Emiliano FENU (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.2.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della collega Cavandoli, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 1.1.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento D'Orso 1.1 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e che le Commissioni pertanto si convocheranno in una prossima seduta, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva I e V, per la votazione del mandato alle relatrici.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul medesimo argomento istituita nella XVIII Legislatura, nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, acquisisce integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla

morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII Legislatura, ivi inclusi i resoconti, comprensivi delle parti secretate, delle audizioni e la relazione finale.

1.1. D'Orso, Giuliano.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: eventuali inadempienze *inserire le seguenti:* , interferenze.

1.2. Fenu.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 880</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 14</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. – Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri.

(*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 880*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte inoltre che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 880 Morassut recante « Istituzione

di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ». Poiché essa verte su materia identica a quella della proposta all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, esamina anzitutto la proposta di legge C. 665, volta ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983, quando la ragazza aveva quindici anni, in circostanze mai chiarite.

In particolare, in base all'articolo 1 della proposta di legge, la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, dovrà verificare, attraverso l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto, quali criticità e circostanze abbiano determinato il mancato accertamento giudiziario dei fatti e delle eventuali responsabilità, nonché accertare lo svolgimento dei fatti attraverso la raccolta e la valutazione dei documenti e degli elementi di prova utili per la ricostruzione della vicenda. Al termine dei propri lavori

la Commissione presenterà una relazione sui risultati dell'inchiesta e potranno essere presentate anche relazioni di minoranza.

Quanto alla composizione della Commissione, l'articolo 2 prevede un totale di 40 componenti, 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Sul punto la proposta adotta il criterio di composizione degli organismi bicamerali di inchiesta di regola utilizzato fino a tutta la XVIII legislatura per bilanciare proporzionalità tra i gruppi e rappresentanza dei gruppi. La proposta di legge stabilisce poi che non possano essere nominati componenti della Commissione coloro che abbiano ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta e richiede, a tal fine, che i componenti della Commissione rendano dichiarazione alla Presidenza della Camera di appartenenza, prima della nomina (articolo 2, comma 2). L'articolo 2 prevede inoltre che la Commissione sia convocata per la costituzione dell'Ufficio di presidenza – composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari – dai Presidenti delle due Camere entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti e che per l'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si proceda al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione prevedendo l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. La proposta dispone inoltre la non opponibilità alla Commissione, limitatamente ai fatti oggetto di inchiesta, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 4 della proposta richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Nelle materie attinenti all'inchiesta, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 c.p.p. che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si riconosce altresì che l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente rispetto alla richiesta potendo con decreto ritardare la trasmissione solo per ragioni di natura istruttoria. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. La proposta di legge prevede inoltre una clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti ricevuti coperti da segreto. Nel caso in cui la Commissione intenda svolgere accertamenti o acquisire documenti fuori del territorio dello Stato, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale (articolo 727 e seguenti), che reca le norme sulle rogatorie all'estero, nonché dei trattati internazionali.

L'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione

o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza. A differenza di quanto previsto generalmente in altre proposte di inchiesta parlamentare, si evidenzia sul punto che non viene specificato che l'obbligo del segreto vale anche dopo la cessazione dell'incarico. La violazione dell'obbligo del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), salvo che il fatto non integri un più grave reato.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione d'inchiesta, l'articolo 6 della proposta prevede l'approvazione di un regolamento interno, afferma il principio della pubblicità delle sedute, ferma restando la possibilità di disporre diversamente, e consente alla Commissione di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione, che dovrà fissare il tetto massimo delle collaborazioni. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro e che le spese per il funzionamento della Commissione – quantificate in 50.000 euro annui – siano poste a carico, in parti uguali, dei bilanci di Camera e Senato.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge istitutiva di una commissione bicamerale di inchiesta, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli « organi dello Stato », riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f),

della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Per quanto riguarda invece, più in generale, il rispetto dei principi costituzionali, ricorda che l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. In relazione alla nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta proceda alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, riconoscimenti, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Relativamente poi alla proposta di legge Morassut C. 880, della quale il Presidente ha comunicato in apertura di seduta l'abbinamento, pur riservandosi un approfondimento nel prosieguo dell'esame, si sofferma sulle principali differenze rispetto alla proposta Silvestri C. 665. Anzitutto, all'articolo 1, comma 1, nella descrizione dei compiti della Commissione, viene specificato che, nella ricostruzione della vicenda, si dovranno esaminare il materiale acquisito attraverso le inchieste giudiziarie e giornalistiche e i fatti, gli atti e le condotte

commissive oppure omissive che possano aver costituito ostacolo o ritardo nell'accertamento dei fatti, anche promuovendo azioni verso Stati esteri; sempre all'articolo 1, al comma 2, si prevede che la Commissione possa presentare relazioni alle Camere non solo alla conclusione dei propri lavori ma ogni qualvolta lo ritenga necessario; per la relazione conclusiva si precisa che questa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori.

Rileva inoltre che all'articolo 2 della proposta C. 880, in relazione alla composizione della Commissione, non è prevista, a differenza della proposta di legge C. 665, l'impossibilità di farne parte per coloro che abbiano ricoperto ruoli processuali nella vicenda di Emanuela Orlandi; si prevede invece che i componenti siano nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione; si prevede infine il rinnovo della Commissione dopo il primo biennio dalla sua costituzione, con possibilità di conferma dei componenti.

Evidenzia che l'articolo 3, al comma 2, nel disciplinare le testimonianze di fronte alla Commissione, prevede l'applicazione di tutti gli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale e non dei soli articoli 366 (rifiuto di atti legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) richiamati dalla proposta di legge C. 665; gli ulteriori articoli richiamati concernono la simulazione di reato (articolo 367); la calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369); la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374); l'intralcio alla giustizia (articolo 377), il favoreggiamento personale o reale (articoli 378-9), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*). Sempre in relazione all'articolo 3, sottolinea che il comma 3, nel disciplinare la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria, non precisa che questo possa avvenire anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comun-

que, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 3, fa presente che al comma 4 si precisa che l'autorità giudiziaria risponde alle richieste della Commissione ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, che disciplina le richieste all'autorità giudiziaria da parte del pubblico ministero di informazioni relative ad altri procedimenti penali rispetto a quelli su cui il pubblico ministero sta conducendo le indagini; l'articolo prevede che le informazioni possano essere date anche in deroga al già ricordato articolo 329 del codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Al comma 8 si prevede per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, l'applicazione delle norme vigenti, mentre la proposta di legge C. 665 prevede che il segreto d'ufficio, professionale e bancario non possa essere opposto. Il comma 10 prevede la possibilità per la Commissione di istituire comitati.

Passando ad esaminare l'articolo 5, evidenzia come la proposta di legge preveda una più elevata autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione: 150.000 euro per il 2023 e 100.000 per ciascuno degli anni successivi, con possibilità per i presidenti delle Camere di autorizzare annualmente un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento (comma 5); si prevede inoltre che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Francesco SILVESTRI (M5S) rammenta che è stata deliberata l'urgenza dell'esame della proposta di legge C. 665, che dovrà giungere all'attenzione dell'Assemblea nel mese di marzo. Evidenziando la rilevanza degli argomenti che la Commissione sarà chiamata ad affrontare, auspica che si possa giungere presto alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di giungere rapidamente all'approvazione della proposta da parte della Camera dei deputati.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia alla già prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni decisione in merito al prosieguo dell'esame delle proposte di legge in esame.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) segnala l'opportunità di estendere l'ambito dell'indagine della Commissione parlamentare di inchiesta anche alla scomparsa di Mirella Gregori. Si tratta di una sparizione che, pur avendo avuto minor risalto nella cronaca, appare infatti strettamente connessa al caso Orlandi, tanto è vero che molti protagonisti di una indagine compaiono anche nell'altra. Rammenta inoltre di aver presentato anche un'altra proposta di legge, volta ad indagare, oltre che sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, anche sulla tragica morte di Simonetta Cesaroni. Si tratta evidentemente di fatti di cronaca molto diversi, che a suo avviso presentano però una connessione in quanto inseriti tutti nel medesimo momento storico e relativi tutti a giovani donne. Auspica che la Commissione valuti l'estensione dell'indagine parlamentare anche a questo tragico omicidio.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna non sono previste votazioni e quindi non è possibile procedere a un eventuale ampliamento dell'oggetto dell'indagine parlamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Doc. XXII n. 11 Battilocchio.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 14).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni,

secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Fa presente, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il Doc. XXII n. 14, Zaratti, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni economiche, culturali, sociali e ambientali delle città e delle loro periferie » del quale dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella del DOC in esame.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) comunica di aver appreso per le vie brevi che anche altri gruppi parlamentari hanno intenzione di presentare, o hanno già presentato, proposte di istituzione di Commissioni monocamerali di inchiesta sul degrado delle città.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, conferma di aver avuto notizie della imminente assegnazione di ulteriori proposte di istituzione di Commissione monocamerale sul degrado urbano e rileva come anche dal dibattito già svolto sia emersa una generale condivisione dell'opportunità di procedere in tal senso. Ritiene inoltre, in qualità di relatore, che sarà possibile integrare l'ambito dell'indagine a ulteriori aspetti non presi in considerazione dal Doc. XXII, n. 11, presentato dall'onorevole Battilocchio, ma oggetto delle sollecitazioni di altri gruppi parlamentari.

Francesco SILVESTRI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia che il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari costituzionali invierà una lettera alla presidenza della Commissione per sollecitare l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 304, a prima firma Conte, volta a dettare disposizioni in materia di conflitti di interessi. Rammentando come tale proposta sia stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per il mese di aprile, auspica che in Commissione si proceda, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, a una programmazione dei lavori che con-

senta di esaminare adeguatamente la proposta e di portarla come previsto in Assemblea nel mese di aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dell'onorevole Silvestri, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 103 Serracchiani.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, facendo seguito alla deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 107, comma 1, Regolamento, ha disposto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea di que-

sto provvedimento a partire da lunedì 27 febbraio.

Rammenta inoltre che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato fissato il termine per gli emendamenti a giovedì 10 febbraio, poi prorogato a martedì 14 febbraio alle ore 12, in base alle intese intervenute tra i gruppi per le vie brevi, ivi compreso il gruppo del PD, il cui rappresentante ha comunque rimarcato la necessità di una tempestiva conclusione dell'esame in sede referente.

Avverte quindi che sono state presentate 13 proposte emendative (*vedi allegato*).

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea la delicatezza del provvedimento, il cui esame era stato già avviato nella scorsa legislatura, e la volontà condivisa di concedere allo stesso la natura di provvedimento urgente. Manifesta quindi l'intenzione del suo gruppo di lavorare al fine di giungere ad una posizione unanime, a differenza di quanto accadde nella XVIII legislatura. Perché ciò avvenga, reputa tuttavia necessario una più ampia riflessione sulle proposte emendative presentate, an-

che tra le forze di maggioranza, e chiede pertanto che l'esame degli emendamenti sia rinviato ad altra seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che sia possibile accedere a tale richiesta, in quanto compatibile con i tempi a disposizione della Commissione.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Alessandro ZAN (PD-IDP), *relatore*, non manifesta obiezioni sulla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, confidando che possa essere funzionale all'elaborazione di un testo condiviso. Rammenta tuttavia che i tempi a disposizione della Commissione sono abbastanza compressi, essendo verosimile che nella prossima settimana l'Assemblea sarà impegnata nell'esame di due provvedimenti sui quali potrebbe essere posta la questione di fiducia. Invita quindi a prevedere una organizzazione dei lavori della Commissione tale da non compromettere la sollecita conclusione dell'esame in sede referente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce che, qualora avesse ravvisato il rischio che da un rinvio della seduta odierna si fosse potuto compromettere l'assolvimento dell'obbligo di riferire tempestivamente in Aula, non avrebbe ritenuto la richiesta condivisibile. Conferma che la Commissione utilizzerà proficuamente gli spazi disponibili della prossima settimana per lo svolgimento dei propri lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 831, Governo recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza ».

In proposito, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo del 31 gennaio ne ha deliberato l'urgenza e l'ha inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo.

Il provvedimento, composto di 4 articoli, origina dalla considerazione che la « Riforma Cartabia » (decreto legislativo n. 150 del 2022) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si legge nella relazione illustrativa « *a fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare (...) – sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili* ».

Sottolinea che i profili cui si fa riferimento riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo – nel precisare come si tratti peraltro di criticità preesistenti alla cd. « riforma Cartabia » – ha ritenuto di intervenire con questa proposta normativa, dichiarando di non poter esercitare la potestà legislativa delegata su tale materia, estranea alla delega medesima.

Rileva che l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale (comma 1) o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale (comma 2).

Osserva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'intervento nor-

mativo considera le ipotesi in cui la persona offesa si muova in contesti caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi in quanto connotati da finalità terroristiche.

L'articolo 2 è volto a includere il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

La relazione illustrativa precisa come si sia ritenuta del tutto irragionevole l'esclusione dall'elenco di cui al citato articolo 71 del delitto di lesione personale, anche in considerazione del fatto che sono invece inclusi nell'elenco i delitti di violenza privata e minaccia.

L'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 380 del codice di procedura penale al fine di prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile.

L'articolo 380 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato.

In base alla nuova disposizione, invece la querela può anche intervenire successivamente, ma deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. L'arrestato è quindi immediatamente liberato se la querela non è proposta nel termine oppure se la per-

sona offesa dichiara di rinunciarvi o – come nel testo vigente – se rimette la querela proposta.

Ritiene opportuno richiamare i relativi passaggi della relazione illustrativa: «*per contenere la nuova previsione, per prima cosa la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio. Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. Proprio a tal fine la norma trova applicazione solo nelle situazioni (...) di impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che in presenza della persona offesa dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile. Allo stesso fine di contenere l'ambito applicativo della nuova previsione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvivere (...) in quanto se fosse già manifestata una volontà di rinunciare alla querela non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma. Ed ancora, al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà*».

Precisa che nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche – in forma semplificata – con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.

In proposito ricorda che la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022) è intervenuta sull'articolo 90-bis del codice

di procedura penale. (Informazioni alla persona offesa), ampliando il catalogo di informazioni dovute alla persona offesa, al fine assicurare alla stessa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento. Si tratta di modifiche volte ad assicurare la coerenza con le garanzie informative derivanti dal recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (cosiddetta Direttiva vittime). In particolare, fra le altre è stato previsto che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (lettera *p-bis*) e che l'ammissione a programmi di giustizia riparativa con esito positivo per l'imputato, comporta la remissione tacita di querela (lettera *p-ter*).

Segnala che l'articolo 3, comma 2 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

Similmente a quanto previsto con riguardo all'articolo 380 del codice di procedura penale, il testo in esame dispone che anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale.

Con riguardo a tale modifica e alla analoga apportata all'articolo 380 del codice di procedura penale, la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di un intervento correttivo «finalizzato a porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi

informativi in favore della persona offesa, previsti dall'art. 90-*bis* c.p.p. ».

L'articolo 4 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Il viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia che avanzerà, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della presente seduta, la richiesta di abbinamento della proposta di legge a prima firma Cafiero de Raho C. 834, recante « Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello », in quanto ritiene che tale proposta, composta di soli due articoli, tratti all'articolo 1 una materia assolutamente identica e all'articolo 2 un tema comunque presente nel codice di procedura penale.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, ogni riflessione in ordine a tale richiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sono sostituite *fino alla fine della lettera con le seguenti:* sono aggiunte le seguenti: « e l'indagata sia stata già dichiarata recidiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o sia stata dichiarata delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale ».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

sostituire il comma 3 con il seguente:

3-bis. All'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sono sempre valutate le eventuali dichiarazioni di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o di abitudine e professionalità di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale ».

1.1. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della disponibilità delle suddette strutture non può essere comunque disposta la custodia cautelare in carcere.

1.2. Calderone, Pittalis.

Sopprimere il comma 2.

1.3. Calderone, Pittalis.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato. ».

1.4. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

*Al comma 4, capoverso « 1-*quater* », secondo periodo, dopo le parole:* è trasmesso *aggiungere la seguente:* immediatamente.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « 1-*quater* », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il giudice decide senza indugio e comunque entro ventiquattro ore dalla ricezione del verbale.

1.5. Calderone, Pittalis.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero *fino alla fine della lettera.*

2.1. Varchi, Dondi, Vinci, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui si accerti la pronta disponibilità.

2.2. Calderone, Pittalis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Revoca dei benefici)

1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici di cui alla presente legge sono immediatamente revocati e può essere disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o sospensione dall'esercizio di essa, a norma degli articoli 330 del codice civile e 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.

2.01. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.1. Calderone, Pittalis.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso « 2 », primo periodo, sostituire le parole: a individuare le

con le seguenti: al recupero e valorizzazione delle.

4.1. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso « 2 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni comunali possono individuare, al fine di essere riconvertiti per le finalità di cui al presente articolo, i beni confiscati alla criminalità organizzata nonché gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse.

4.2. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo le parole: reinserimento sociale inserire le seguenti: e lavorativo.

4.3. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: della rete assistenziale territoriale.

4.4. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pelligini, Polo, Pulciani.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, ricorda che l'Accordo è stato sottoscritto a Roma lo scorso 24 maggio 2022, in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia.

Evidenzia che l'intesa fa seguito all'approvazione della legge n. 91 del 2021 la quale, nell'autorizzare l'istituzione di zone

economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale ha demandato l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

Ricorda, a questo riguardo, che la zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale.

Sottolinea che, da un punto di vista normativo tale istituto è stato introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Convenzione di Montego Bay), che regola i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti.

Osserva che la Convenzione adegua il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).

Ricorda che l'articolo 55 della Convenzione definisce la zona economica esclusiva come quella zona economica al di là del mare

territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella Parte V della medesima Convenzione. Precisa che essa può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (+188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.

Rileva che in tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua – la pesca – e dei fondali marini – risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi –, ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.

Evidenzia che gli Stati terzi mantengono alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione; possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, osserva che esso si compone di un preambolo e di quattro articoli.

Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale – in particolare della citata Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono – e affermano altresì la validità di due precedenti accordi bilaterali stipulati, rispettivamente l'8 gennaio 1968 e il 2 agosto 2005, sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

Sottolinea che l'articolo 1, al comma 1, richiama espressamente i citati accordi quale base per stabilire la linea di confine delle

zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'Intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.

Precisa che in base all'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo: le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria zona economica esclusiva; le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.

Osserva che, a sua volta, l'articolo 3, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Si prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Infine, rileva che l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, evidenzia che, a differenza di quanto previsto nel titolo, l'Accordo non reca alcun allegato e, pertanto, nel corso dell'esame in sede referente andrebbe valutata l'opportunità di una modifica in tal senso.

Precisa che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, infine, che al disegno di legge in esame è premessa una dichiarazione sottoscritta in occasione della citata quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, con la quale le Parti si impegnano, sotto il profilo politico, a creare un meccanismo di coordinamento sulla gestione delle risorse ittiche nel Mare Adriatico, da attivare preventivamente in presenza di possibili cambiamenti riguardanti il regime di pesca in vigore nelle rispettive zone economiche esclusive, anche in relazione all'introduzione di possibili misure di tutela delle risorse ittiche.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è così concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 20 febbraio 2023. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore*, in premessa, segnala che il provvedimento in esame concerne la proroga, per ulteriori cinque anni, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004.

Precisa che tale Accordo è già stato prorogato una volta con riferimento al quinquennio 2016-2021, attraverso la legge n. 79 del 2019.

Osserva che, come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, il Libano rappresenta un Paese di prioritaria importanza per l'Italia anche in virtù del ruolo da esso giocato nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e medio-orientale.

Sottolinea che dal 1979 l'Italia fa parte della missione UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui è attualmente il maggiore contributore di truppe insieme all'Indonesia.

Evidenzia, quindi, che il contingente italiano svolge molteplici attività operative, principalmente mirate al controllo del territorio, con particolare riferimento alla cosiddetta *Blue Line*, ossia la linea di demarcazione tra Libano e Israele.

Rileva che l'Italia, partecipa, inoltre, alla missione bilaterale (MIBIL), volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (LAF), sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le autorità libanesi.

Sottolinea che la missione si inquadra nell'ambito delle iniziative dell'*International support Group for Lebanon*, la cui costituzione fa seguito ad un appello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al Governo, nonché il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la *Blue line*.

Ricorda, inoltre, che nell'ambito delle attività di cooperazione civile-militare (CIMIC), sono stati realizzati nel 2021 trentasei progetti ad elevato ed immediato impatto sulla

popolazione (*Quick Impact Projects*) per un totale di circa 800 mila euro.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, segnala che lo scambio di Note verbali è composto dalla Nota dell'Ambasciata d'Italia a Beirut del 3 agosto 2021 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano del 21 aprile 2022.

Nel dettaglio, l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha proposto all'altra Parte la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa per un periodo addizionale di cinque anni, fino al 16 settembre 2026. La Nota prevede che l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta da parte libanese; l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane.

Rileva che, in attesa di tale notifica e considerata la presenza significativa di militari italiani nel territorio libanese, è comunque assicurata l'applicazione provvisoria di tutte le previsioni inserite nell'Accordo.

Evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, lo scambio diplomatico in trattazione non modifica alcuna delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.

A questo proposito ricorda molto brevemente che l'Accordo si compone di undici articoli preceduti da un breve Preambolo.

Osserva che la collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe i seguenti settori: operazioni umanitarie e *peace-keeping*; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.

Segnala che l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione è affidata ai Ministeri della difesa dei due Paesi.

Sottolinea che specifiche disposizioni regolano, inoltre, la promozione degli scambi

di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione; la competenza giurisdizionale ed il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 11, l'Accordo potrà essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto riguarda, infine, il disegno di legge di ratifica, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	27
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 18.40.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

C. 771-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la V Commissione ha esaminato il testo iniziale del decreto-legge n. 5 del 2023 in sede consultiva nella seduta del 13 febbraio 2023, esprimendo sullo stesso parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e che la X Commissione, nella seduta odierna, ha recepito le predette con-

dizioni e ha approvato ulteriori emendamenti, alcuni di iniziativa parlamentare, non corredati da relazione tecnica, nonché un emendamento del Governo, corredato invece da relazione tecnica.

Con riferimento alle modifiche che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario segnala le seguenti:

L'articolo 1, comma 5-*bis*, volto a prevedere che le Amministrazioni competenti provvedano a verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati di cui all'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 7 agosto 2017, n. 124;

L'articolo 1-*bis*, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classe di emissione «euro VI», provvedendo ai relativi oneri, pari a euro 6,87 milioni per l'anno 2023 e a euro 4,58 milioni per l'anno 2024, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023–2025, di competenza del Ministero del turismo.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 5-*bis*, ritiene necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni competenti provvedano ad effettuare le attività ad esse affidate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda invece l'articolo 1-*bis*, reputa necessario che il Governo, da un lato, fornisca dati ed elementi utili ai fini della stima delle minori entrate in quanto non suffragate da relazione tecnica, dall'altro, assicuri che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate a copertura degli oneri, risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Segnala, infine, che gli accantonamenti dei Fondi speciali utilizzati a copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione recano le occorrenti disponibilità e pertanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, garantisce che le amministrazioni competenti verificheranno l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati di cui all'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 7 agosto 2017, n. 124, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 5-*bis*.

Precisa, quindi, che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-*bis*, che prevede l'applicazione dell'aliquota age-

volata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classe di emissione « euro VI », sono state quantificate, in termini di competenza, in misura pari a euro 11,45 milioni per l'anno 2023, e, in termini di cassa, in misura pari a euro 6,87 milioni per l'anno 2023 e a euro 4,58 milioni per l'anno 2024, considerando che l'aliquota ordinaria per il gasolio ad uso autotrazione è pari a euro 617,40 per mille litri, mentre quella per il gasolio commerciale è pari a euro 403,22 per mille litri.

Fa presente, in particolare, che ai fini della quantificazione delle predette minori entrate si è stimato che i veicoli M2 e M3 di categoria « euro VI » siano pari a circa 8.552 veicoli, ipotizzando, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di settore, che i medesimi veicoli abbiano una percorrenza media pari a 60.000 km annui, con un consumo medio di 4 km al litro.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal menzionato articolo 1-*bis*, risultano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 771-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

premessi che:

la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento esprimendo sul medesimo, nella seduta del 13 febbraio 2023, parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

la Commissione X attività produttive, nel corso dell'esame in sede referente, ha recepito le predette condizioni, apportando altresì al testo del provvedimento ulteriori modificazioni,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo riferiti alle predette modificazioni, da cui si evince che:

le amministrazioni competenti verificheranno l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati di cui all'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 7 agosto 2017, n. 124, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 5-bis;

le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classe di emissione "euro VI", sono state quantificate, in termini di competenza, in misura pari a euro 11,45 milioni per l'anno 2023, e, in termini di cassa, in misura pari a euro 6,87 milioni per l'anno 2023 e a euro 4,58 milioni per l'anno 2024, considerando che l'aliquota ordinaria per il gasolio ad uso autotrazione è pari a euro 617,40 per mille litri, mentre quella per il gasolio commerciale è pari a euro 403,22 per mille litri;

in particolare, ai fini della quantificazione delle predette minori entrate si è stimato che i veicoli M2 e M3 di categoria "euro VI" siano pari a circa 8.552 veicoli, ipotizzando, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di settore, che i medesimi veicoli abbiano una percorrenza media pari a 60.000 km annui, con un consumo medio di 4 km al litro;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal menzionato articolo 1-bis, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, giacché il provvedimento in esame – come peraltro già ribadito dagli esponenti del suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente ed evidenziato, altresì, nel corso dell'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolta presso la X Commissione – appare potenzialmente suscettibile di violare la normativa vigente volta ad assicurare la piena competitività e concorrenzialità degli operatori del settore, al contempo risultando, a suo avviso, inadeguato rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati dal Governo nonché, per certi versi, denigratorio nei confronti degli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come le risorse destinate dal presente provvedimento, sulla base

delle modifiche apportate in sede referente, alla riduzione dell'accisa su una specifica categoria di carburanti avrebbero dovuto, a suo giudizio, essere più opportunamente finalizzate al sostegno del trasporto pubblico locale, tanto più nel corrente quadro di un generalizzato incremento dell'inflazione, evitando al tempo stesso di addebi-

tare esclusivamente in capo agli esercenti le responsabilità della difficile situazione attuale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023. Atto n. 21 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	34
Sui lavori della Commissione	34
ALLEGATO 1 (<i>Nota depositata dal Governo ad integrazione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata 5-00250 Alifano – Integrazione al testo della risposta</i>)	38
5-00373 Borrelli: Iniziative per la defiscalizzazione dei premi dell'assicurazione RC-Auto ...	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-00371 Gebhard: Iniziative per la rideterminazione della soglia minima dell'importo del canone annuo per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00374 Centemero: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi	35
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-00375 De Palma: Iniziative per l'introduzione di un'imposta agevolata di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto di interi fabbricati ai fini della loro demolizione, ricostruzione ed alienazione	36
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-00376 Fenu: Iniziative per la redistribuzione delle eccedenze del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR	36
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-00377 D'Alfonso: Iniziative per contrastare il blocco della cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali	36
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023.

Atto n. 21.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Stefano Giovanni MAULLU (FdI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto emanato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali. Il presente schema si riferisce alle lotterie da effettuare nell'anno 2023.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, che all'articolo 1 autorizza, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali, occorre tenere conto:

della rilevanza nazionale o internazionale;

del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;

della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;

dell'equilibrata ripartizione geografica;

della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, le lotterie non sono gestite secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali S.r.l., in quanto unico soggetto, tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo.

Ricorda che Lotterie Nazionali S.r.l. è una società composta da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Arianna 2001 S.p.A., Servizi in Rete S.r.l.

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame individua per l'anno 2023 la lotteria nazionale ad estrazione differita Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2023 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita.

Rammenta che nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante *trend* negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita sono da

ravvisare, da un lato, nell'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro nel fatto che si è perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti, con un picco negativo nell'anno 2020 legato all'emergenza pandemica, con particolare riferimento alla riduzione degli orari di apertura di alcuni esercizi commerciali e alle limitazioni agli spostamenti.

I dati dei biglietti venduti nel periodo 2016-2022 sono i seguenti:

8.805.040 nel 2016;

8.603.900 nel 2017;

6.955.460 nel 2018;

6.717.269 nel 2019;

4.569.177 nel 2020;

6.359.771 nel 2021;

6.013.665 nel 2022.

Non considerando la richiamata eccezionalità dell'edizione del 2020, si continua a rilevare una diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2022 a 5.611.325 euro rispetto ai 5.956.855 euro del 2021, 4.549.885 euro del 2020, 6.292.345 euro del 2019, 6.404.300 euro del 2018, 19.409.500 del 2017 e ai 19.759.200 del 2016).

In particolare, la decisa diminuzione delle spese che si riscontra a partire dal 2018 è riconducibile all'assenza nel tagliando della Lotteria Italia del premio della lotteria istantanea abbinata (gratta e vinci) che nelle edizioni del 2017 e del 2016 ha pesato rispettivamente per 11.389.800 e 11.647.080 euro.

Nel 2022 il saldo tra l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti (30.068.325 euro)

e le spese sostenute (5.611.325) è pari a 24.457.000 euro. Tale importo è diviso al 50 per cento tra l'utile erariale e la corrispondente quota da destinare a massa premi (entrambi pari a 12.228.500 euro).

Il risultato economico finale dell'edizione del 2022 dato dall'utile erariale (12.228.500 euro) più il rimborso delle spese generali di gestione (601.366,50 euro), a cui va sottratta l'integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato (3.982.500 euro), è di 8.847.366,50 euro (10.381.977,10 euro nel 2021 e 6.202.417,70 nel 2020).

Segnala infine che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che l'abbinamento di lotterie nazionali a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di richiamo nazionale costituisce un elemento importante per il successo del gioco, anche in termini erariali. L'impatto mediatico esercitato dal messaggio televisivo suscita infatti curiosità nei confronti della lotteria e un maggiore interesse da parte del pubblico. Ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie tradizionali non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore ascolto.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo se la distribuzione dei tagliandi della Lotteria Italia venga effettuata presso tutti i punti di raccolta del gioco pubblico, rappresentati non solamente da Lottomatica, ma da una più ampia rete, capillare sul territorio nazionale. Sottolinea quindi il significativo importo che lo Stato ricava dal gioco lecito – pari a 14 miliardi di euro annui – di gran lunga superiore, per esempio, a quelle che si ricavano dallo sfruttamento dei beni demaniali, che sono state quantificate, nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio svolta nella giornata di ieri, in 5 miliardi di euro annui.

In considerazione di quanto testé rilevato, invita ad ampliare la rete distributiva dei biglietti della Lotteria Italia, estendendola a tutti i punti di gioco lecito, tra i quali cita le sale Bingo, al fine di consentire allo Stato di raccogliere maggiori risorse nella legalità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, prendendo atto di quanto segnalato dall'onorevole D'Alfonso, ritiene che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia già svolto un'analisi approfondita dei soggetti che effettuano la distribuzione dei tagliandi della Lotteria e assicura che potranno comunque essere effettuati ulteriori approfondimenti al riguardo.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si chiarisca che dal 2010 la gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita non viene più realizzata secondo meccanismi concessori bensì direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale si avvale della società Lotterie Nazionali S.r.l. Rammenta quindi che è stata programmata presso la Commissione Finanze un'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che in quella occasione potranno senz'altro essere approfondite le modalità di individuazione dei soggetti abilitati alla vendita dei biglietti della Lotteria Italia.

Stefano Giovanni MAULLU (FdI) rammenta come Lottomatica, richiamata dal collega D'Alfonso, faccia parte di Lotterie nazionali S.r.l.; segnala quindi che, proprio per assicurare una maggiore vendita di tagliandi, dal 2022 è stata introdotta la possibilità di acquistare *online* i biglietti della Lotteria Italia.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene opportuno ricordare che i soggetti che distribuiscono i tagliandi della Lotteria Italia operano a titolo gratuito e pertanto non ricavano alcun introito dalla vendita dei biglietti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte quindi che l'onorevole De Bertoldi ha chiesto di rinviare la trattazione dell'interrogazione a sua prima firma 5-00372.

Sui lavori della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il Governo, dando seguito a quanto preannunciato nella seduta dello scorso 18 gennaio, ha depositato una nota (*vedi allegato 1*) contenente i dati relativi al versamento di tributi da parte di enti, associazioni e società sportive, ad integrazione della risposta fornita alla interrogazione a risposta

immediata 5-00250 presentata dalla deputata Alifano.

5-00373 Borrelli: Iniziative per la defiscalizzazione dei premi dell'assicurazione RC-Auto.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), ricordando di essere intervenuto in più occasioni sui costi delle polizze assicurative per la RC-Auto, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), riservandosi di approfondire quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, osserva come la proposta di defiscalizzare i premi dell'assicurazione RC-Auto sia semplicemente una delle possibilità di intervento per risolvere il problema – che ritiene particolarmente grave – della disuguaglianza dei costi di assicurazione dei veicoli nelle diverse regioni italiane, che colpisce anche i conducenti virtuosi, ovvero coloro che non sono mai stati coinvolti in sinistri. Ribadisce che continuerà ad avanzare proposte per far sì che coloro che si comportano correttamente possano pagare la medesima tariffa assicurativa, indipendentemente dalla regione di residenza.

5-00371 Gebhard: Iniziative per la rideterminazione della soglia minima dell'importo del canone annuo per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.

Luca PASTORINO (Misto-+E) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, ricordando in particolare di aver già affrontato la questione della necessità di una riduzione dei canoni demaniali marittimi in favore delle associazioni senza scopo di lucro e dei comuni nel corso di un'interrogazione a risposta immediata svolta in Assemblea, alla quale ha risposto il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti. Sottolinea come in tale occasione sia stata manifestata da parte del Governo

l'intenzione di disporre specifici interventi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e assicura che si farà personalmente carico di verificare la possibilità di un intervento nel senso auspicato dall'interrogante.

Luca PASTORINO (Misto-+E) prende atto dell'apertura del Governo, già manifestata dal ministro Giorgetti, rispetto al problema segnalato; evidenzia tuttavia come nel frattempo, a partire dall'anno corrente, l'importo minimo annuo del canone demaniale marittimo abbia subito un'ulteriore aumento, pari al 25 per cento, rispetto all'anno precedente; si rende pertanto assolutamente necessario un intervento al fine di evitare che i comuni e le associazioni senza fine di lucro – cita a titolo di esempio il caso del comune di Bogliasco, del quale è sindaco – debbano corrispondere, per concessioni aventi finalità sociali o pubbliche, importi di poco inferiori a quelli che gravano sugli stabilimenti balneari.

Auspica quindi che si possa intervenire in tempi brevi, introducendo una disposizione a carattere strutturale simile a quella prevista, per il solo anno 2021, dall'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.

5-00374 Centemero: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ritiene che la risposta fornita non chiarisca in maniera univoca la questione posta nell'atto di sindacato ispettivo e si riserva di svolgere sul punto ulteriori approfondimenti.

5-00375 De Palma: Iniziative per l'introduzione di un'imposta agevolata di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto di interi fabbricati ai fini della loro demolizione, ricostruzione ed alienazione.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), prendendo atto della disponibilità manifestata in via generale dalla rappresentante del Governo, segnala che le risorse per l'introduzione dell'agevolazione indicata nell'interrogazione potrebbero essere reperite nell'ambito del Fondo per il contrasto al consumo di suolo.

5-00376 Fenu: Iniziative per la redistribuzione delle eccedenze del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, volta a comprendere le intenzioni del Governo – che giudica altalenanti e poco chiare – in merito all'impiego delle risorse residue del FIR. Da una parte l'Esecutivo sembrerebbe orientato a non volerle distribuire: ricorda che nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2023 è stato presentato un emendamento – poi ritirato per le proteste delle opposizioni – che prevedeva la chiusura definitiva del FIR al 31 dicembre 2022. Segnala inoltre il parere contrario del Governo su un ordine del giorno alla Camera, che chiedeva la distribuzione agli aventi diritto della somma residua del FIR, pari a circa 500 milioni di euro. D'altra parte evidenzia il parere favorevole del Governo su un ordine del giorno presentato al Senato nella giornata odierna, di contenuto analogo a quello presentato alla Camera, testé citato.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), prendendo atto del cambiamento di posizione del Governo rispetto al parere contrario espresso alla Camera sul citato ordine del giorno, si dichiara non soddisfatto della risposta, in quanto non ritiene assolutamente necessario un intervento di carattere normativo per procedere alla distribuzione delle risorse residue del FIR. Al riguardo cita il parere reso dal professor Dolmetta. Manifesta infine l'esigenza di una precisazione in ordine ai tempi dell'intervento normativo preannunciato dalla rappresentante del Governo.

5-00377 D'Alfonso: Iniziative per contrastare il blocco della cessione dei crediti derivanti da *bonus* fiscali.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sul disordine normativo che caratterizza la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali in materia edilizia.

Segnala come, allo scopo di superare le indiscutibili difficoltà di effettuare le cessioni, stiano tentando di intervenire addirittura le regioni, con il rischio di aggravare ulteriormente la confusione in materia. Ritiene che la questione richieda piuttosto un intervento dello Stato centrale che possa dissipare l'eccessiva incertezza, la quale ha indotto – a suo parere – importanti soggetti, come ad esempio Poste Italiane, a sospendere l'acquisizione di crediti fiscali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur dichiarandosi non soddisfatto della risposta ricevuta, esprime interesse per quanto in essa riportato in relazione alla disponibilità di Poste Italiane a proseguire l'attività di acquisto dei crediti fiscali, nonostante l'incertezza normativa.

Sottolinea quindi la necessità di ricostituire uno schema di certezze nei rapporti tra i titolari dei crediti fiscali, gli acquirenti di questi e l'amministrazione finanziaria, compresa la piattaforma dell'Agenzia delle

entrate, che si è dimostrata più volte insufficiente. A tal fine sarebbe opportuno concordare ogni intervento normativo in questo settore con gli operatori e soprattutto non modificare troppo frequentemente la legislazione.

Esprime poi nuovamente il dubbio che il momentaneo blocco nell'acquisto di crediti da parte di Poste Italiane sia riconducibile alla situazione di incertezza generata dal disordine della normativa e invita il Governo a intervenire per rendere più agevoli le procedure.

Evidenzia la fragilità del patrimonio edilizio italiano, che richiede interventi di consolidamento preventivi, anche per evitare di dover intervenire in una fase successiva, con oneri assai più gravosi, ad esempio per

porre riparo ai gravissimi danni che potrebbero essere causati da un terremoto.

Giudica infine positivamente l'introduzione dei *bonus* edilizi e i loro effetti sul sistema economico. Auspica comunque l'introduzione di norme che evitino la concessione di *bonus* a soggetti che percepiscono redditi elevati e il loro utilizzo per ristrutturare immobili sui quali si sono realizzati interventi recenti, a scapito dei cittadini meno abbienti.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Nota depositata dal Governo ad integrazione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata 5-00250 Alifano.**INTEGRAZIONE AL TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa seguito all'interrogazione a risposta immediata n. 5-00250, svolta nella seduta del 18 gennaio 2023, con la quale gli Onorevoli interroganti chiedevano di sapere « quale sia il numero di domande di adesione pervenute e l'ammontare di gettito versato al 29 dicembre 2022 distinguendo: il numero di domande riferibili a versamenti in un'unica soluzione e relativo gettito, il numero di domande di rateazione e relativo gettito, il gettito per tipologia di tributo, l'ammontare di gettito riferibile alla maggiorazione del 3 per cento, la distinzione per categoria di appartenenza del richiedente (enti di promozione sportiva, associazioni e società dilettantistiche, associazioni e società professionistiche) ».

Al riguardo, sulla scorta di quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 160, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha previsto un'apposita disciplina in merito alle modalità di versamento delle somme dovute dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, a titolo di IVA e ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ivi comprese le addizionali regionale e comunale all'IRPEF), sospesi dal 1° gennaio al 30 novembre 2022.

Con la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per effettuare i suddetti versamenti tramite modello F24, precisando, tra l'altro, che per il versamento della maggiorazione del 3 per cento, dovuta in caso di pagamento rateale, doveva essere utilizzato il codice tributo « 1668 ».

Tanto premesso, giova preliminarmente precisare che, ai fini dell'applicazione della richiamata disposizione, non è prevista la presentazione di alcuna istanza all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia evidenzia che un quadro completo delle operazioni effettuate sarà disponibile solo dopo l'abbinamento dei versamenti alle dichiarazioni fiscali.

Da una prima analisi dei modelli F24 presentati in occasione della scadenza del 29 dicembre 2022 risulta che 120 soggetti hanno effettuato versamenti per circa 12,93 milioni di euro a titolo di maggiorazione del 3 per cento per accedere al pagamento rateale (60 rate mensili costanti) delle ritenute e dell'IVA oggetto di sospensione.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei debiti tributari sospesi che saranno versati ratealmente, a cui si riferisce la suddetta maggiorazione, dovrebbe essere pari a circa 431 milioni di euro (12,93 milioni di euro / 3 per cento); di questi, circa 21,55 milioni di euro sono stati già versati contestualmente alla maggiorazione e rappresentano le prime tre rate. Il resto dei debiti dovrebbe essere versato in ulteriori 57 rate mensili costanti, a partire da gennaio 2023.

Dai dati osservati, inoltre, non risultano versamenti non rateizzati di importo significativo riferibili a soggetti che, nell'applicare la richiamata disposizione, hanno optato per il versamento in un'unica soluzione.

Nella tabella seguente i dati sui versamenti in parola sono esposti differenziando le società e associazioni non professionistiche da quelle professionistiche:

Analisi versamenti effettuati tramite modello F24 da associazioni e società sportive codice tributo 1668 (maggiorazione 3% ex articolo 1, comma 160, della legge di bilancio 2023)									
Tipo soggetto	N. soggetti	Importo versato maggiorazione 3% (M)	Debito complessivo stimato per IVA e ritenute (T)=(M)/0,03	Prime tre rate			Versamenti rateali successivi (*)		
				Totale (P)=(T)/60*3	di cui IVA 0,14	di cui ritenute 0,09	Totale (T)-(P)	di cui IVA 2,78	di cui ritenute 1,66
Società/associazioni non professionistiche	51	0,14	4,67	0,23	0,14	0,09	4,44	2,78	1,66
Società/associazioni professionistiche	69	12,79	426,33	21,32	2,56	18,76	405,01	48,55	356,46
Totale	120	12,93	431,00	21,55	2,70	18,85	409,45	51,33	358,12

Importi in milioni di euro

(*) n. 57 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023

Si specifica che i versamenti oggetto di analisi hanno riguardato le società e le associazioni individuate dai seguenti codici ATECO:

931200 – Attività di club sportivi;

931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

931999 – Altre attività sportive n.c.a.;

92621 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

92624 – Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base.

ALLEGATO 2

5-00373 Borrelli: Iniziative per la defiscalizzazione dei premi dell'assicurazione RC-Auto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante richiama gli esiti di uno studio dell'IVASS in merito a un'ipotesi di riforma dell'attuale tassazione delle polizze RC-Auto che prevederebbe una defiscalizzazione del premio relativo alla RC-Auto con contestuale applicazione di « un'accisa sui carburanti ».

La suddetta opzione, oltre a evitare gli effetti negativi sul gettito conseguenti all'eliminazione della tassazione sulle polizze RC-Auto, contribuirebbe, secondo l'Interrogante, all'obiettivo della riduzione di emissioni della CO₂ stimolando, nel contempo, l'utilizzo di energie rinnovabili.

Tanto premesso, l'Interrogante chiede di sapere « come (si) giudica la proposta riportata in premessa e se la (si) ritiene realizzabile nell'ambito di una più generale riforma del sistema impositivo italiano ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

È opportuno evidenziare, preliminarmente, che dal documento in esame non risulta chiaro se il termine « accisa » utilizzato risulti riferibile al tributo attualmente applicato ai prodotti energetici e all'elettricità, ai sensi della normativa unionale di seguito indicata, o piuttosto all'applicazione di una nuova imposta che sostanzialmente si andrebbe ad aggiungere al tributo vigente.

A tal proposito si fa presente che, ai sensi della normativa in materia di accise, gli Stati membri dell'Ue devono applicare, in linea generale, ai prodotti energetici utilizzati come combustibili o carburanti, un'imposizione indiretta (accisa) con le mo-

dalità stabilite dal quadro normativo unionale.

L'accisa è, infatti, un tributo armonizzato a livello unionale.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 (rifusione della direttiva 2008/118/CE), contenente il quadro generale delle accise, e dalla direttiva 2003/96/CE (cosiddetta *energy taxation directive*) recante le disposizioni specifiche da applicare ai prodotti energetici e all'elettricità nonché i livelli minimi di tassazione, previsti per i citati prodotti energetici in ogni singolo Stato membro.

In particolare, la Direttiva (Ue) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che individua gli istituti portanti del sistema, dispone, all'articolo 1, paragrafo 2, che « gli Stati Membri possano applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche » purché conformi alla disciplina unionale dell'accisa o dell'IVA.

Ne consegue che sui prodotti energetici impiegati per la carburazione è possibile applicare una imposta indiretta nazionale solamente rispettando la suddetta condizione. Circostanza questa che non si realizzerebbe laddove l'introito derivante dalla nuova imposizione avesse il solo scopo di far fronte agli oneri destinati alla « defiscalizzazione del premio della RC-Auto ».

Qualora invece la proposta contenuta nell'interrogazione in oggetto si riferisse ad un mero aumento del livello di tassazione attualmente applicato ai citati carburanti e al contemporaneo impiego del pertinente maggior gettito erariale, si evidenzia che la proposta stessa risulterebbe tecnicamente

percorribile dal momento che la stessa consisterebbe, in sostanza, in un aumento delle aliquote di accisa sui carburanti in questione.

L'opportunità di una scelta siffatta dovrà, comunque, tener conto del simmetrico aumento dei prezzi finali dei medesimi carburanti.

Inoltre, in relazione all'adozione di detta nuova imposizione deve tenersi conto del fatto che attualmente il gettito del prelievo sul premio RC-Auto è attribuito alle province e città metropolitane con l'unica eccezione del Friuli Venezia Giulia per la quale il gettito è erariale.

ALLEGATO 3

5-00371 Gebhard: Iniziative per la rideterminazione della soglia minima dell'importo del canone annuo per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla soglia del canone minimo demaniale marittimo stabilito dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a 2.500 euro.

Per effetto delle modifiche recate al citato comma 4 dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, è stato introdotto un nuovo periodo che ha previsto, solo con riferimento all'anno 2021, che « l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500 ».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di adottare iniziative volte a rendere strutturale la rideterminazione della soglia minima del canone in argomento, pari a cinquecento euro solo per il 2021, con riferimento all'utilizzazione delle aree e pertinenze demaniali marittime per le attività e le finalità sopra menzionate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, in tema di canone minimo demaniale marittimo, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto, quale corrispettivo dell'autorizzazione di aree di pertinenze demaniali marittime, non può essere inferiore a 2.500 euro.

Successivamente l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, per il solo anno 2021, ha previsto che tale importo, nel caso in cui l'utilizzo avvenga per attività sportive, ricreative e legate a tradizioni locali, svolte in forma singola associata senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non possa essere inferiore ad euro 500.

In merito alla disciplina dei canoni in argomento, deve altresì segnalarsi che l'articolo 4 della recente « legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » (legge n. 118 del 2022), recante la delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, prevede espressamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi elencati dal comma 2, alla lettera *f*) la « definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico ».

In considerazione del richiamato quadro normativo, come evidenziato dal Mi-

nistro dell'economia e delle finanze onorevole Giorgetti nella risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00073, di contenuto analogo alla presente interrogazione svolta in Aula Camera nella seduta del 14 dicembre 2022, il Governo ribadisce l'intenzione di avviare le neces-

sarie attività di verifica e approfondimento, al fine di tenere conto, nella definizione dei citati canoni, del particolare valore di tali attività e del loro interesse pubblico, prevedendo specifici interventi compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

5-00374 Centemero: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al trattamento IVA cui assoggettare i finanziamenti pubblici erogati al « soggetto attuatore » degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del sistema idrico regionale.

In particolare, evidenziano che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini del trattamento IVA non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Gli Onorevoli rilevano, inoltre, che l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpellato n. 81 del 19 gennaio 2023, è intervenuta in merito al regime IVA dei finanziamenti pubblici erogati al « soggetto attuatore » degli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del sistema idrico regionale precisando che i finanziamenti in esame debbano essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi del succitato articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal momento che si tratta di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi strategici su opere di interesse pubblico, riconosciuti in assenza di specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore.

Tuttavia, segnalano che, in merito all'applicazione della disposizione premessa, si registrano discordanti pareri delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se, in coerenza con quanto ritenuto dall'amministrazione finanziaria nell'interpellato n. 81 del 2023, i finanziamenti pubblici erogati al "soggetto attuatore" per gli interventi di manutenzione siano esclusi

dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si realizza il presupposto oggettivo dell'IVA quando (tra l'altro) si è in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso dipendente da un obbligo contrattuale.

In linea generale, pertanto, un contributo è gravato da IVA se, nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, costituisce per il beneficiario il corrispettivo per il servizio effettuato.

Al contrario, è esclusa l'applicazione dell'imposta in argomento quando il contributo si configura come mera cessione di denaro o crediti di denaro, ossia come elargizione di somme per il perseguimento di obiettivi di carattere pubblico generale.

In assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell'ente erogante, infatti, le medesime somme costituiscono « cessioni che hanno per oggetto denaro », che si pongono al di fuori del perimetro di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cosiddetti contributi a fondo perduto).

In proposito, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E del 2013, nell'individuare i criteri generali per orientare l'interprete ai fini del corretto inquadramento, anche fiscale, dei contributi pubblici, ha precisato che, al fine di accertare se deter-

minate somme di denaro o contributi costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro, ai sensi del già richiamato articolo 2, per il perseguimento di interessi di carattere più generale – è necessario fare riferimento, innanzitutto, alle norme di legge che qualificano le caratteristiche dell'erogazione specifica.

In mancanza di una norma di legge, al fine di stabilire la rilevanza fiscale del finanziamento pubblico, è necessario fare ricorso a criteri suppletivi e, in ogni caso, si deve tener conto del concreto assetto degli interessi delle parti.

Ne consegue che, in linea di principio, non è possibile desumere un criterio interpretativo di carattere generale applicabile *tout court* a tutte le ipotesi in cui i finanziamenti pubblici siano destinati « al sog-

getto attuatore di interventi di manutenzione », essendo necessario condurre un'analisi, caso per caso, delle diverse fattispecie in cui avviene l'erogazione di risorse pubbliche, alla luce dei criteri interpretativi suggeriti nella citata circolare n. 34/E del 2013 e tenendo conto degli specifici assetti negoziali in essere tra le parti.

Per quanto concerne, infine, la segnalata presenza di pareri discordanti da parte di diverse Direzioni regionali, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'esistenza di un reale contrasto interpretativo deve essere appurata attraverso un'indagine sulle caratteristiche proprie di ciascuna fattispecie oggetto delle risposte medesime.

In ogni caso, le Direzioni centrali dell'Agenzia provvedono, nel contesto dell'attività di monitoraggio delle risposte rese dalle strutture regionali, a garantire un'uniforme applicazione dei criteri interpretativi delle norme fiscali.

ALLEGATO 5

5-00375 De Palma: Iniziative per l'introduzione di un'imposta agevolata di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto di interi fabbricati ai fini della loro demolizione, ricostruzione ed alienazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che, ai sensi dell'articolo 1, comma 695, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023) è stato istituito il «Fondo per il contrasto al consumo del suolo» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Fondo è finalizzato a consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Conformemente con detta finalità, a parere degli Onorevoli interroganti, sarebbe utile istituire anche un'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e agevolata a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, le quali, nel caso di acquisti di interi fabbricati, provvedano, negli anni successivi, alla demolizione e ricostruzione dei medesimi, anche con variazioni volumetriche e procedano alla successiva alienazione dei nuovi fabbricati.

Gli Onorevoli interroganti rilevano che analoghi interventi agevolativi sono stati previsti fino al 31 dicembre 2021, per la valorizzazione edilizia, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre, la misura sarebbe in sintonia con l'articolo 1, comma 76, della richiamata legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, viene consentita la detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici dei medesimi immobili.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Governo se non ritenga opportuno introdurre la menzionata agevolazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale che potrebbe favorire taluni interventi di sostituzione edilizia, e rafforzare ulteriormente l'azione di contrasto al consumo del suolo mediante il ripristino della naturalità dei suoli degradati.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'iniziativa normativa auspicata dagli Onorevoli interroganti concerne l'introduzione di un'agevolazione analoga a quella stabilita, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Tale disposizione prevedeva l'applicazione di un'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 con riferimento ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi.

In proposito deve osservarsi che, dal punto di vista tecnico, l'eventuale adozione di siffatta misura dovrebbe prevedere altresì la fissazione di un termine entro il quale l'impresa debba provvedere alla demolizione e ricostruzione degli immobili, nonché all'alienazione dei nuovi fabbricati.

Inoltre, il beneficio in argomento dovrebbe essere vincolato al conseguimento

di una specifica classe energetica (ad esempio A o B) per i nuovi edifici al fine di non vanificare la finalità perseguita connessa al processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia.

In ogni caso, l'introduzione dell'agevolazione in questione è suscettibile di determinare effetti di minor gettito per l'erario a fronte dei quali è necessario reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 6

5-00376 Fenu: Iniziative per la redistribuzione delle eccedenze del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori-FIR fissando la misura dell'indennizzo al 30 per cento del costo sostenuto per l'acquisto delle azioni per gli azionisti (comma 496) e al 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni per gli obbligazionisti subordinati (comma 497).

Per entrambe le categorie l'indennizzo non può eccedere il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

La Commissione tecnica del FIR fino al 31 dicembre 2022 ha proceduto alla valutazione di n. 144.871 domande e ne ha accolte 133.674.

Entrambe le disposizioni dinanzi citate prevedono la possibilità di aumentare la

percentuale dell'indennizzo qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Il Governo, previa adeguata istruttoria tecnica nelle sedi opportune, terrà conto delle richieste emerse in sede parlamentare al fine di valutare le più opportune iniziative da assumere, anche di carattere normativo, per procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

ALLEGATO 7

5-00377 D'Alfonso: Iniziative per contrastare il blocco della cessione dei crediti derivanti da *bonus* fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il credito a soggetti terzi comprese le banche e gli intermediari finanziari.

Con la legge di bilancio 2022 tale misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 relativamente alle spese agevolabili con il *Superbonus*, al 31 dicembre 2024 per le altre agevolazioni edilizie.

In proposito gli interroganti fanno presente come la sospensione dell'acquisizione dei crediti derivanti da *bonus* edilizi da parte di Poste italiane abbia acuito il problema dell'impossibilità per le imprese e per i tecnici di scontare i crediti accumulati nei rispettivi cassetti fiscali, situazione che, secondo un'analisi del Centro studi di Unimpresa potrebbe generare una crisi di liquidità per decine di migliaia di aziende italiane con conseguenti fallimenti, licenziamenti e crescente disoccupazione.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « come intenda per quanto di competenza intervenire per contrastare il blocco prodotto nel sistema di cessione del credito affinché venga risolto in modo definitivo e venga in tal modo dato respiro ad imprese e professionisti della filiera alle prese con una pesante crisi di liquidità generata dall'impossibilità di cedere i crediti derivanti da *bonus* edilizi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) prevede che i soggetti che sostengono – negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 – spese per l'esecuzione degli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti cosiddetti qualificati;

per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione di tre ulteriori cessioni consentite a favore dei cosiddetti soggetti qualificati sopracitati.

In entrambi i casi è prevista la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di effettuare sempre – dunque, anche se non sia esaurito il numero delle possibili cessioni – una cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa (o con la banca capogruppo), senza facoltà di ulteriore cessione.

La disciplina originaria della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia, di cui al citato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata oggetto di diversi interventi normativi (*ex multis*, decreto-legge n. 157 del 2021, cosiddetto decreto Anti-frodi; legge n. 234 del 2021, cosiddetta legge di bilancio per il 2022; decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto decreto Sostegni-ter; decreto-legge n. 13 del 2022; decreto-legge n. 17 del 2022; decreto-legge n. 50 del 2022 cosiddetto decreto Aiuti; decreto-legge n. 176 del 2022 cosiddetto decreto Aiuti-quater), la cui *ratio* è stata principalmente quella di contrastare gli abusi e i comportamenti fraudolenti connessi ad una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi e alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Tale disciplina ha, tuttavia, fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, di non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso.

Al fine di ovviare a tale problematica, nell’ottica di incentivare l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è intervenuto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto Aiuti-quater), convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

Detta novella ha aumentato, da due a tre, il numero delle cessioni possibili (oltre la prima) in favore dei cosiddetti soggetti qualificati, ferma sempre la facoltà di questi ultimi di effettuare un’ulteriore cessione a favore dei propri clienti non utenti o consumatori (confronta articolo 9, comma 4-bis).

Sono state ampliate le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta in capo al cessionario degli stessi.

In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata prevista una deroga, alla regola – prevista dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso – disponendo che « i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».

Tutto ciò premesso, con riferimento alla sospensione dell’acquisizione dei crediti derivanti da *bonus* edilizi da parte di Poste italiane, la detta società riferisce di aver avviato, sin da subito, l’attività di acquisto dei crediti d’imposta mettendosi al servizio dell’economia del Paese, fiaccato dalla pandemia, nella piena consapevolezza del proprio ruolo di avamposto delle istituzioni sul territorio, consentendo la mobilitazione di ingenti risorse.

Nonostante le incertezze normative derivanti dalle modifiche legislative via via intervenute sulla disciplina e le diverse e, in alcuni casi, contraddittorie interpretazioni fornite sulla stessa, Poste Italiane rappresenta di aver proseguito l’attività di acquisto dei crediti d’imposta a sostegno del rilancio del Paese, confermando la propria disponibilità ad ogni tipo di confronto nell’intento di addivenire ad una soluzione equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti al fine di fornire un contributo utile alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 20 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi (<i>Esame e rinvio</i>) .	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. Interviene il sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca, Augusta Montaruli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 20.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2023.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Antonio CASO (M5S), premesso che considera fondamentale portare avanti iniziative volte a promuovere la divulgazione della cultura scientifica e di avere pieno rispetto del lavoro di analisi svolto dal Comitato, rileva una certa disomogeneità nella distribuzione territoriale dei 54 enti ammessi al finanziamento. Ritiene che in futuro bisognerebbe operare meglio sulla distribuzione dei fondi e sui meccanismi che presiedono all'assegnazione dei punteggi che determinano l'ammontare del contributo. A suo avviso, infatti, la differenza nell'entità del contributo tra chi percepisce il punteggio massimo e chi percepisce il punteggio minimo è eccessiva. Esprime l'auspicio che in futuro sia ampliata la platea dei soggetti beneficiari anche a fronte di un incremento dello stanziamento di bilancio

preposto. Conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo dal voto.

Irene MANZI (PD-IDP), associandosi all'auspicio del collega Caso in merito all'incremento delle risorse a disposizione per la prossima tabella triennale, evidenzia che il primo anno cui la si riferisce è il 2021. Ricordando che non si tratta di un problema nuovo nel panorama delle assegnazioni dei contributi, invita tuttavia a una maggiore celerità nell'erogazione di finanziamenti che sono molto attesi da parte degli enti interessati. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), preannunciando che si asterrà dal voto, anche per le ragioni evidenziate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, considera iniquo il meccanismo di ripartizione delle risorse perché con soli 6 punti di differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, la percentuale di finanziamento crolla fino al 16 per cento. Ciò determina che alcune realtà siano molto finanziate mentre altre non lo sono affatto. A ciò si affianca l'aspetto della territorialità rispetto al quale sollecita l'adozione di criteri che consentano un finanziamento più equamente ripartito. Si associa alla richiesta di un incremento delle risorse complessive in ragione dell'importanza che la diffusione della cultura scientifica riveste anche per lo sviluppo economico.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel raccogliere le istanze sollevate dai deputati dei gruppi di opposizione, ricorda che l'istruttoria per l'istituzione della tabella in esame era iniziata diverso tempo fa e ciò spiega le ragioni del disallineamento temporale nell'assegnazione dei contributi. Assicura che le problematiche emerse nel dibattito potranno essere sviluppate nel corso delle audizioni previste per l'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura, impegnandosi ad audire i dirigenti che si occupano della ripartizione dei con-

tributi in questione, nonché i rappresentanti di alcuni enti interessati.

Augusta MONTARULI condivide alcune osservazioni formulate dai componenti della Commissione e, ricordando che i criteri di ripartizione dei contributi sono fissati nella legge di riferimento. Assicura, tuttavia, la propria disponibilità a ragionare su eventuali modifiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. Interviene il sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca, Augusta Montaruli.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 418 Lupi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge C. 418, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, prevede l'introduzione sperimentale e su base volontaria, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica. Al riguardo evidenzia l'urgenza di provvedere affinché i ragazzi non si sentano considerati meramente numeri e affinché ne vengano valorizzati i talenti.

Ricorda che la proposta di legge in esame era già stata presentata alla Camera, in identico testo, già nella XVIII Legisla-

tura; nel corso dei lavori in Commissione, il testo fu ampiamente modificato e venne approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 gennaio 2022. L'iter al Senato non giunse tuttavia a conclusione per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La proposta si riferisce a quelle qualità personali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Si tratta di quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a loro stessi, agli altri e alla comunità. La loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo *stress* della vita quotidiana, il che potrebbe portare all'insorgere di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

La proposta si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica, si prevede l'introduzione sperimentale e volontaria, nell'ambito di uno o più insegnamenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle competenze non cognitive, quali l'amicizia, la coscienza, la stabilità emotiva e l'apertura mentale, nel metodo didattico.

In base all'articolo 2, le scuole secondarie di primo e di secondo grado possono partecipare alla sperimentazione attraverso gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali, oppure reti di scuole già costituite o da costituire. Il progetto per la partecipazione alla sperimentazione triennale è presentato da tali soggetti al Ministero dell'istruzione ed è valutato e approvato dalla commissione di cui all'articolo 7.

L'articolo 3 prevede l'interdisciplinarietà della sperimentazione, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione e dispone che l'innovativa pratica didattica è volta a far sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione di problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione, la capacità di interazione. Sono esclusi incrementi o

modifiche dell'organico del personale scolastico e ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 4 stabilisce che la sperimentazione ha inizio nell'a.s. 2023/2024 e ha una durata di tre anni, di cui il primo dedicato alla formazione dei docenti, e il secondo e il terzo dedicati propriamente all'introduzione del nuovo metodo didattico.

L'articolo 5 destina alla formazione dei docenti sul nuovo metodo didattico – che sarà svolta da enti accreditati per la formazione, scelti dalle stesse istituzioni scolastiche interessate – una quota pari a 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107 del 2015, che ha autorizzato per l'attuazione di detto Piano la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

In base all'articolo 6, la valutazione della sperimentazione è effettuata dalla commissione di cui al successivo articolo 7 al termine del secondo e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado nonché al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. La commissione provvede al monitoraggio costante della sperimentazione.

L'articolo 7 dispone che la commissione incaricata di valutare e approvare il progetto di sperimentazione, nonché di procedere al monitoraggio e alla valutazione della stessa sperimentazione, è costituita da 8 componenti, di cui 4 docenti universitari e 4 dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione.

L'articolo 9 stabilisce che, al fine di incentivare l'introduzione del nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti capacità non cognitive, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.

L'articolo 10 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione dei criteri per la partecipazione alla sperimentazione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto del Governo n. 20.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (Atto del Governo n. 20),

considerato che la tabella di riparto è stata predisposta previo parere del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 113;

rilevato che, nella tabella in esame, non si registrano variazioni della somma da ripartire per il 2021 rispetto alla somma disponibile per il primo anno di vigenza della tabella precedente;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale istitutivo della tabella triennale 2021-2023 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis* della legge n. 113 del 1991, a decorrere dall'anno 2022 alla Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze sia riconosciuto un contributo annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno e che, quindi, a decorrere dall'anno 2022, a tali tre enti è preclusa l'erogazione del contributo di cui al comma 1 del decreto in esame

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.

Atto n. 19.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi approvata</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di deliberazione di rilievi del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	63

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 febbraio 2023. – Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, illustra una proposta di deliberazione favorevole con rilievi (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una proposta alternativa di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE, intervenendo sulla proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore, esprime le seguenti considerazioni.

Quanto al punto *a)*, osserva che il Piano generale dei trasporti e della logistica previsto dall'articolo 201 del vigente codice non è mai stato adottato, rendendo di fatto inattuato l'impianto programmatico previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Per tale ragione, il nuovo schema di codice, all'articolo 39, ha inteso promuovere, in luogo del Piano generale dei trasporti e della logistica, una pianificazione e programmazione delle opere di preminente interesse nazionale continuativa, in quanto inserita nel Documento di Economia e Finanza, e secondo criteri di valutazione di impatto, che, ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, tengano conto del rendimento infrastrutturale, del riequilibrio socio-economico, della sostenibilità ambientale. È evidente, pertanto, che l'elenco delle nuove opere sarà valutato dalle competenti commissioni parlamentari in sede di esame del DEF.

In ordine alla lettera *b)*, comunica di non avere nulla da osservare.

Quanto al punto *c)*, rileva che l'istituto del concorso di progettazione trova già un'adeguata disciplina nel nuovo schema di decreto legislativo, all'articolo 46, attuativo degli articoli da 78 a 80 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Evidenzia che tale istituto ha spesso riscontrato in sede attuativa plurime criticità e che la soluzione proposta dallo schema di codice appare coerente con quanto previsto dalle direttive europee.

Quanto al punto *d)*, osserva che il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non rientra nell'ambito dell'oggetto della legge delega n. 78 del 2022 e che il predetto comparto è disciplinato da una apposita normativa di settore, come peraltro specifica lo stesso schema, all'articolo 149, commi 3 e 4. Richiama poi la disposizione di cui all'articolo 176, comma 2, che già prevede il coordinamento tra il codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le esclusioni delle discipline

speciali previste puntualmente dal codice dei contratti pubblici, per i profili non normati espressamente dallo schema, si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Concludendo, esprime invece avviso contrario sulla proposta alternativa di deliberazione di rilievi formulata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

Francesca GHIRRA (AVS) evidenzia come la proposta di deliberazione di rilievi avanzata dal proprio gruppo ricomprenda alcune delle questioni contenute nella proposta della maggioranza. Essa, tuttavia, si estende anche ad altri argomenti che peraltro, preannuncia, saranno proposti dal proprio gruppo, come possibili condizioni e osservazioni, anche presso la Commissione di merito. Tra le questioni più importanti ricorda il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali, le innovazioni in materia di procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, le modifiche introdotte in materia di appalto integrato e di criteri per l'aggiudicazione degli appalti, la tutela delle specificità del settore del trasporto pubblico locale. Tutte questioni su cui, anche alla luce di quanto emerso nelle audizioni, sarebbe necessario, a suo avviso, quantomeno un parziale ripensamento da parte del Governo. Invita, pertanto, i colleghi a votare la proposta alternativa avanzata dal proprio gruppo.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore. Ritiene infatti non superate le criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento, tra le quali ricorda la questione delle clausole di genere, l'eccesso di liberalizzazione della pratica del subappalto, la necessità di una più accurata tipizzazione delle stazioni appaltanti, l'esigenza di fare sforzi maggiori sull'appalto integrato in relazione ai settori ad alto contenuto tecnologico.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore, alla luce delle molte criticità riscontrate. Avvertendo di non poterle citare tutte in questa sede, ricorda le principali: l'esigenza di una maggiore selezione sia delle stazioni appaltanti che degli operatori economici, i rischi connessi ad una applicazione più estesa del criterio del massimo ribasso, il rialzo della soglia sotto la quale si ricorre all'affidamento diretto, la questione della parità di genere, l'occasione mancata in tema di inserimento di criteri premiali che valorizzino il livello di digitalizzazione, di innovatività tecnologica e di sicurezza informatica delle offerte.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), nel concordare con quanto segnalato dai colleghi intervenuti, nota come a suo avviso tali motivazioni giustifichino un voto contrario, quale egli si accinge ad esprimere, piuttosto che una astensione.

Antonino IARIA (M5S) segnala le principali problematiche irrisolte che ad avviso del suo gruppo caratterizzano il testo in esame. In primo luogo, il ritorno al meccanismo della legge obiettivo, che a suo avviso ha certamente il merito di velocizzare le procedure, ma con un eccesso di centralizzazione che rischia di andare a discapito della valorizzazione delle istanze dei territori. In secondo luogo, le innovazioni in materia di progettazione, che lasciano trasparire un'ottica a suo avviso sbagliata, che intende la progettazione come una fase ultronea del procedimento, una possibile perdita di tempo, quando invece essa, se svolta in modo appropriato, costituisce proprio l'occasione per minimizzare i rallentamenti nelle fasi successive, e per ridurre il contenzioso. In terzo luogo, lamenta come il testo in esame estenda in modo a suo avviso eccessivo l'utilizzo dell'istituto dell'appalto integrato. Infine, si dichiara contrario all'innalzamento del tetto per l'affidamento diretto, considerando la soglia vigente più idonea a minimizzare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Per le ragioni esposte, preannun-

cia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di deliberazione dei rilievi avanzata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

COM/2021/812 final e Allegati.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

COM(2022)384 final e Allegati.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2022.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara che pur risultando l'atto in esame condivisibile sotto molti punti di vista, non può incontrare il favore del proprio gruppo, a causa del prospettato inserimento, tra le opere strategiche da finanziare, del ponte sullo stretto di Messina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.****DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Atto n. 19);

rilevato che l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce uno dei traguardi da conseguire entro il 31 marzo 2023 nell'ambito delle misure di attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di assicurare la semplificazione del sistema dei contratti pubblici;

considerato che l'articolo 39 disciplina le procedure di programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, superando il quadro regolatorio dettato dal vigente Codice dei contratti pubblici, basato su due strumenti di pianificazione di carattere generale, il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), per l'adozione dei quali era assicurato il coinvolgimento del Parlamento; è invece previsto il ritorno al sistema della cosiddetta « Legge obiettivo », basato su singole delibere del Consiglio dei ministri;

rilevato che il Codice dei contratti pubblici dedica alla disciplina dei settori speciali un apposito Libro – il Libro III della Parte I – con l'intento di conferire allo stesso il carattere della completezza e della sostanziale autoconclusività;

sottolineata la necessità di un migliore coordinamento tra le disposizioni del nuovo

codice dei contratti pubblici e le norme del decreto legislativo n. 201 del 2022, di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; evidenziato inoltre che l'articolo 176, relativo all'oggetto e all'ambito di applicazione dei contratti di concessione, al comma 2 non sembra tener conto delle esclusioni previste dalle direttive europee in materia di concessioni nel settore dei servizi di trasporto, richiamate invece dall'articolo 149;

considerato che nei settori speciali non dovrebbe essere inoltre preclusa la possibilità di ottenere progetti di qualità: le infrastrutture, quali porti, aeroporti e ponti, sono infatti, per loro natura, opere a grande scala che impattano sul territorio in misura estremamente rilevante. Per questo motivo esse devono contribuire a migliorare il paesaggio del nostro Paese; questo risultato può essere perseguito più correttamente e con maggior probabilità di successo attraverso un percorso competitivo di natura progettuale tramite il quale mettere a confronto e valutare diversi approcci e soluzioni;

occorre conseguentemente valorizzare l'istituto del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del nuovo Codice;

richiamata infine in via generale l'esigenza di un complessivo riordino della normativa in materia di affidamento del servizio nel settore del trasporto pubblico locale, caratterizzato da una stratificazione normativa in cui la disciplina dell'Unione europea si interseca con una frammentata disciplina nazionale, attraverso l'adozione di un testo unico che costituisca un quadro

certo di riferimento per gli enti locali e gli operatori del settore,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:

a) con riferimento alla nuova disciplina della programmazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale dettata dall'articolo 39:

1) si valuti il mantenimento di uno strumento di programmazione di ampio respiro quale il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL);

2) sia assicurato in ogni caso il coinvolgimento del Parlamento, attraverso il parere delle Commissioni competenti, nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche e di preminente interesse nazionale;

b) con riferimento al settore dei servizi di trasporto, all'articolo 176, relativo all'oggetto e all'ambito di applicazione dei

contratti di concessione, si valuti l'opportunità di richiamare le specifiche esclusioni previste dal nuovo Codice nei settori speciali, tra cui il settore del trasporto;

c) si valuti l'opportunità di valorizzare l'istituto del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 anche in riferimento ai settori speciali;

d) con riferimento al trasporto pubblico locale, come già evidenziato in sede di esame dello schema di decreto di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si rileva in via generale l'esigenza di addivenire ad una celere adozione di un apposito testo unico in materia di trasporto pubblico locale, al fine di evitare che, in un settore strategico volto a garantire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità, si possa incidere negativamente sulla certezza del diritto in relazione alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi e ai relativi obblighi di motivazione, in relazione alla durata dei contratti, nonché in relazione alle modalità di definizione dei costi *standard*.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI
DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

La IX Commissione,

premesso che:

l'esame dello schema di decreto evidenzia numerose criticità e il testo risulta non sempre aderente ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, criticità che, anche indirettamente, interessano gli ambiti di competenza della Commissione;

l'articolo 11 disciplina il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e i profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti. Occorre che le stazioni appaltanti abbiano a riferimento il complesso delle tutele del CCNL indicato, in quanto comprensive non solo dei trattamenti economici minimi, ma anche delle norme e risorse destinate alla formazione per la sicurezza. Questo è un punto esplicito della legge delega n. 78 del 2022. Invece le disposizioni in particolare contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 11, non garantiscono in pieno la non discrezionalità su tutele economiche e normative, e sotto questo aspetto andrebbe mantenuta la norma vincolante prevista dall'attuale Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

l'articolo 39 dello schema di decreto in esame, interviene sulle procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione ha un carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo del Paese;

l'infrastruttura viene qualificata come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri compe-

tenti, sentite le regioni interessate, o su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti. L'elenco delle infrastrutture viene quindi inserito nel Documento di economia e finanza, con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale; riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sostenibilità ambientale;

in pratica l'articolo 39 riprende e ridà vita alla cosiddetta « legge obiettivo », ossia alla legge 443 del 2001, che il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), attualmente vigente, ha invece superato definendo una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli investimenti prioritari per lo sviluppo del Paese, basata sull'adozione dei due strumenti di pianificazione e programmazione rappresentati dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dal Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), quest'ultimo peraltro mai adottato.

È evidente la criticità legata alla soppressione del riferimento (presente nell'attuale Codice dei Contratti) al Piano generale dei trasporti e della logistica quale strumento di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche per lo sviluppo armonico e di sistema del Paese. Il Piano infatti, è lo strumento di raccordo tra le infrastrutture e la politica di trasporti nazionale affinché tali opere rispondano al rapporto tra richiesta e offerta nel rispetto della funzionalità e salvaguardando l'integrazione tra le varie modalità di trasporto. Le opere infrastrutturali, svolgono un ruolo sociale ancor prima che economico, e dalle politiche dei trasporti e dallo sviluppo dell'intermodalità dipendono gli obiettivi di

sostenibilità ambientali, sociali ed economiche del nostro Paese;

riguardo le procedure di pianificazione e programmazione, oltre che di progettazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, come normate dall'articolo 39 in esame, si rammenta inoltre che attualmente per valutare la sostenibilità e l'impatto ambientale di piani e programmi, come richiesto dalla Direttiva europea 2001/42/CE e disciplinato dal Titolo II del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), esiste lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, che deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma e comunque durante la predisposizione dello stesso;

con l'articolo 44 si disciplina l'appalto integrato, prevedendo che il contratto possa avere per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvata, escludendo l'esercizio di tale facoltà soltanto per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria;

nella formulazione dell'articolo 44, si aumentano di fatto i casi di ricorso all'appalto integrato, che non è più limitato ai soli appalti complessi e di importi significativi, con il rischio di determinare *extra* costi e opere incompiute;

va quindi ridotta la possibilità che progettazione ed esecuzione in capo allo stesso progetto diventino una specie di regola, quando anche nelle previsioni europee, l'appalto integrato è praticato per opere particolarmente complesse;

inoltre, come segnalato anche dall'ANAC, la formulazione del comma 2 dell'articolo 44, che si presenta di maggiore favore verso l'istituto rispetto alla vigente disciplina (articolo 59, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 50 del 2016), risulta generica nell'individuazione dei presupposti legittimanti tale modulo contrattuale, limitandosi a prevedere che la stazione appaltante motivi il ricorso all'appalto integrato con riferimento a non meglio specificate « esigenze tecniche ». Una tale ge-

nerica e indefinita formulazione può evidentemente comportare il rischio di un uso improprio dell'istituto per cui sarebbe opportuno definire con maggiore dettaglio le condizioni di ricorso allo stesso;

in particolare, sarebbe opportuno prevedere che il ricorso all'appalto integrato sia motivato in ragione dell'elevato contenuto tecnologico dei lavori da eseguire, per i quali le imprese possano convenientemente offrire soluzioni tecniche innovative, richiamando la formulazione della vigente disciplina che lo condiziona ai casi « in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ». Inoltre, appare, di per sé insufficiente la condizione, anch'essa generica, di valutare il rischio di eventuali scostamenti di costo, senza definire quale livello di rischio possa ritenersi accettabile a seguito di detta valutazione;

l'articolo 95 riguarda le cause di esclusione non automatica. In particolare il comma 1, lettera a), dello schema in esame, prevede, tra le cause di esclusione non automatica, quella relativa alle gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Come sottolineato anche dall'ANAC, tale fattispecie appare maggiormente assimilabile alle cause di esclusione automatiche, con riferimento alle quali non è prevista una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, la quale, non possedendo competenze ed elementi sufficienti all'accertamento di questa tipologia di infrazioni, non può che limitarsi alla verifica delle certificazioni previste in materia. Pertanto, al fine di evitare il rischio dell'elevato contenzioso che potrebbe scaturire dalla decisione della stazione appaltante in merito alla sussistenza della causa di esclusione in questione, risulterebbe opportuno inserire la fattispecie tra le cause di esclusione automatica previste nel precedente articolo 94;

l'articolo 108 definisce i criteri per l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei

concorsi di idee, sulla scorta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo. In questo ambito, va evitato che anche l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa concorrere a determinare processi di *dumping* e una contrazione delle condizioni di sicurezza o di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;

L'articolo 110 disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse e le procedure da seguire in presenza delle medesime offerte. Il comma 4 dispone che non sono ammesse giustificazioni: *a)* in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; *b)* in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. In realtà il rispetto dei diritti e delle condizioni dei lavoratori, non può riguardare esclusivamente l'aspetto dei minimi salariali ma deve essere necessariamente esteso a tutto ciò che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro sia di carattere economico che normativo per evitare processi di *dumping* e contrazioni dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;

L'articolo 176, rientra nell'ambito della Parte II del provvedimento in esame, che disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione. L'articolo non prende in considerazione le specifiche esclusioni previste dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni per quanto concerne il settore del trasporto pubblico locale. Sotto questo aspetto è necessario un maggiore coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, con le norme del decreto legislativo 201 del 2022, attuativo della legge delega 118 del 2022 che detta la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Peraltro l'aggiudicazione di contratti di servizio (pubblico) in materia di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e metropolitana è disciplinata da norme e regolamenti UE;

il comma 2 dello schema di decreto prevede che alle concessioni di servizi eco-

nomici d'interesse generale si applicano le norme della Parte II, mentre per i profili non disciplinati si applica il citato decreto legislativo n. 201 del 2022. È evidente quindi la necessità di un maggiore coordinamento tra le norme;

L'articolo 186 interviene in materia di affidamenti dei concessionari, e in particolare il comma 2, prevede l'obbligo, per i titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore del codice, di affidare una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture. L'obbligo di esternalizzazione riguarda le concessioni in essere: *a)* di lavori e di servizi pubblici, a esclusione dei settori speciali; *b)* che sono di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea; *c)* che non sono affidate conformemente al diritto dell'UE vigente al momento dell'affidamento o della proroga. La norma prevede che l'affidamento avviene mediante procedura a evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Risulta necessario prevedere che i concessionari di opere pubbliche debbano avere come obbligo il rispetto dei parametri di qualificazione, assicurando qualitativamente e quantitativamente tutte le condizioni di tutela, formazione e sicurezza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:

a) all'articolo 11 relativamente all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e i profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti, sopprimere i commi 3 e 4, al fine di garantire in pieno la non discrezionalità su tutele economiche e normative, e sotto questo aspetto mantenendo la norma vincolante prevista dall'attuale Codice dei Contratti (decreto legislativo 50/2016); inoltre, con riferimento alle clausole di salvaguardia, è necessario introdurre nel testo del decreto legislativo una disposizione che sopprima l'art. 1677-*bis* del codice civile;

b) all'articolo 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

a) Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) documenti pluriennali di pianificazione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. »;

c) all'articolo 39, comma 3, primo periodo, dopo le parole « L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo » inserire le seguenti: « , previo svolgimento delle Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »;

d) all'articolo 44, comma 1, primo capoverso, dopo le parole « Negli appalti », aggiungere le parole: « particolarmente complessi e di importo complessivo non inferiore a 350 milioni di euro »;

e) all'articolo 44, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole « manutenzione ordinaria » aggiungere le parole « e straordinaria »;

f) all'articolo 44, comma 2, sostituire le parole « , tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto », con le parole: « nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori »;

g) all'articolo 95 relativo alle cause di esclusione non automatica, al fine di evitare il rischio dell'elevato contenzioso che potrebbe scaturire dalla decisione della stazione appaltante in merito alla sussistenza della causa di esclusione in questione, espungere le infrazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, al fine di ricomprendere detta fattispecie all'interno dell'arti-

colo 94 relativo alle cause di esclusione automatica;

h) all'articolo 108, comma 2, riguardo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione, prevedere espressamente che i costi della manodopera e della sicurezza debbano essere sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso, al fine di evitare che anche l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa concorrere a determinare processi di *dumping* e una contrazione delle condizioni di sicurezza o di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;

i) all'articolo 110, comma 4, riguardante la valutazione delle offerte anormalmente basse e le procedure da seguire in presenza delle medesime offerte, a prevedere che non siano ammesse giustificazioni, non solo riguardo ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza, ma anche riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro sia di carattere economico che normativo per evitare processi di *dumping* e contrazioni dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;

l) in considerazione del fatto che l'articolo 176 relativo all'ambito di applicazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, non prende in considerazione le specifiche esclusioni previste dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni per quanto concerne il settore del trasporto pubblico locale, a prevedere, attraverso una modifica al medesimo articolo 176, al fine di garantire un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto con il decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, e nel rispetto della normativa dell'UE;

m) all'articolo 186, relativo agli affidamenti dei concessionari, al fine di prevedere che i concessionari di opere pubbliche debbano avere come obbligo il rispetto dei parametri di qualificazione, assicurando qualitativamente e quantitativamente tutte le condizioni di tutela, formazione e

sicurezza, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « assicurando altresì la piena e corretta applicazione del CCNL di settore attinente alle attività affidate, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sul ter-

ritorio, garantendo tutti gli interventi indispensabili e quelli già pattuiti con il concessionario stesso in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obbligo di formazione continua e specifica in materia, a carico dell'azienda di tutti i lavoratori ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	68
ALLEGATO 1 (Emendamento 1.100 Governo, relativi subemendamenti ed emendamenti 1.101 e 4.100 Relatrice)	79
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	85
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

C. 771 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che la Commissione bilancio ha

espresso parere favorevole con due condizioni ex articolo 81 della Costituzione.

Avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.100 e che alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti ne sono pervenuti circa venti.

Avverte altresì che con riferimento ai subemendamenti devono ritenersi inammissibili in quanto non presentano connessione testuale con gli emendamenti cui formalmente si riferivano, né appaiono comunque connessi o direttamente conseguenti al contenuto delle proposte emendative le seguenti proposte: Peluffo 0.1.100.1, limitatamente alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)* nonché Peluffo 0.1.100.2, limitatamente alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* ed Evi 0.1.100.13.

Avverte inoltre che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.101 e 4.100 volti a recepire le condizioni ex articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso in sede consultiva dalla V Commissione bilancio (*vedi allegato 1*).

Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Cavo 1.3, Andreuzza 1.4, 1.31,

1.35, 1.36 e 4.9, i subemendamenti Andreuzza 0.1.100.16, 0.1.100.15 e 0.1.100.14 nonché l'emendamento Cavo 4.3. Avverte inoltre che i deputati Comba, Schiano Di Visconti e Zucconi hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Caramanna 1.014.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori chiede la possibilità che venga disposta una breve sospensione dei lavori in coincidenza con l'informativa urgente all'Assemblea del Ministro della Giustizia Nordio, alle ore 16, per ascoltare le sue dichiarazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, concorde la Commissione, avverte che i lavori saranno interrotti per dare modo ai deputati di ascoltare l'intervento del Ministro Nordio in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e invita la relatrice e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative all'articolo 1, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 1.1 e 1.2 esprimendo, altrimenti, parere contrario mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.101 volto a recepire una condizione ex articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso in sede consultiva dalla V Commissione bilancio. Invita quindi i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.5, Ghirra 1.6, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo come riportato in allegato (*vedi allegato 2*) sugli emendamenti Peluffo 1.7, Appendino 1.11 e Benzoni 1.12. Invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Benzoni 1.8, Appendino 1.9 e 1.10, L'Abbate 1.13, Benzoni 1.14, Peluffo 1.15, Appendino 1.16, Squeri 1.17, Appendino 1.18, Benzoni 1.19, Peluffo 1.20, Appendino 1.21, Fenu 1.22 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Relativamente ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del Governo invita i rispettivi presentatori al ritiro delle

proposte subemendative Appendino 0.1.100.8, Peluffo 0.1.100.1 e 0.1.100.2 entrambi limitatamente alle parti ammissibili, Fenu 0.1.100.7, Appendino 0.1.100.6, Squeri 0.1.100.3, 0.1.100.4 e 0.1.100.5, Appendino 0.1.100.12, Cappelletti 0.1.100.9 e degli identici subemendamenti Boschi 0.1.100.19 e Squeri 0.1.100.20, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.100 Governo.

Invita poi i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Squeri 1.23 e 1.24, Evi 1.25 e 1.26, Gnassi 1.27, Evi 1.28, Squeri 1.29, Gnassi 1.30, Cappelletti 1.32, Peluffo 1.33 e Gnassi 1.34 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Invita, inoltre, i rispettivi presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fenu 1.01, degli identici articoli aggiuntivi Simiani 1.02, Benzoni 1.03 e Cantone 1.04, degli identici articoli aggiuntivi Laus 1.05, Pavanelli 1.06 e Benzoni 1.07, dell'articolo aggiuntivo Pavanelli 1.08, degli identici articoli aggiuntivi Laus 1.09 e Benzoni 1.010, degli identici articoli aggiuntivi Benzoni 1.011 e Polidori 1.012 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Polidori 1.013 e Caramanna 1.014, a condizione che siano riformulati in identico testo come riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato per le imprese e il *made in Italy* Massimo BITONCI esprime parere conforme alla relatrice.

Eleonora EVI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1 sottolinea che esso è volto a sostituire il cosiddetto *bonus* benzina con un *bonus* finalizzato a sostenere l'acquisto di abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico locale affinché le risorse vadano a favorirlo e a incentivare anche un cambio culturale aiutando, appunto, chi vuole ricorrere a tale forma di trasporto ma per ragioni economiche non può.

Ricorda come anche dalle audizioni svolte si sia evidenziata la grande differenza quantitativa delle risorse destinate al

consumo privato di benzina rispetto ai contributi destinati al trasporto pubblico locale, sottolineando che il testo all'esame riserva 200 euro per la benzina contro 60 destinati agli abbonamenti per ogni soggetto interessato. Ritenendo che la misura proposta dal Governo non sia corretta e soprattutto che non risponda alle esigenze di mobilità dei cittadini raccomanda l'approvazione del suo emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.1.

Eleonora EVI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.2, segnala che esso è inteso ad estendere i buoni in oggetto anche per i consumi elettrici dei mezzi di trasporto privati e quindi all'acquisto delle ricariche per i veicoli elettrici. Ricorda peraltro che già in passato l'Agenzia delle entrate in una sua circolare aveva ritenuto non opportuno differenziare tra le diverse fonti di consumo energetico dei veicoli e quindi di discriminare chi viaggiava consumando elettricità piuttosto che benzina. Ritenendo che l'emendamento in discussione rappresenti un effettivo sostegno per la mobilità sostenibile ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Evi 1.2 e approva l'emendamento 1.101 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustrando l'emendamento Peluffo 1.5 di cui è cofirmataria evidenzia che esso è volto a sciogliere i dubbi interpretativi circa l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni contestuali all'accertamento. Evidenzia in particolare, che le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le predette violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo controllando la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al portale ministeriale, la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013 e, infine, la conformità dei prezzi esposti

con i prezzi effettivamente praticati. Per tali motivi raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 1.5 e Ghirra 1.6.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), chiede che l'emendamento a sua prima firma 1.7, per il quale la relatrice ha proposto una riformulazione unitamente a due emendamenti di altre forze politiche, venga accantonato per approfondirne i contenuti.

Chiara APPENDINO (M5S) si associa alla richiesta del deputato Peluffo chiedendo l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.11.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la relatrice Colombo e il rappresentante del Governo concordano con la richiesta di accantonare l'emendamento Peluffo 1.7, unitamente agli emendamenti Appendino 1.11 e Benzoni 1.12, disponendone quindi l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 1.8.

Enrica ALIFANO (M5S) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Emma PAVANELLI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Appendino 1.9 e 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 1.9 e 1.10 nonché gli emendamenti L'Abbate 1.13 e Benzoni 1.14.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.15 evidenzia che questo, come altri simili, intende sopprimere quello che si può considerare il « cuore » del provvedimento, tanto difeso dal Governo e dalla maggioranza, e cioè il prezzo medio regionale che nelle intenzioni dovrebbe assicurare trasparenza nonché una riduzione del

prezzo dei carburanti. Evidenzia tuttavia che dalle audizioni sembra emerso il contrario. Ritiene quindi che il Governo e la maggioranza debbano fornire risposte ai rilievi emersi nel corso delle audizioni e in particolare a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Evidenziando quindi che le misure all'esame ingenerano confusione e non raggiungono l'obiettivo, ritiene assai criticabile che il Governo in questo grave momento promuova delle azioni che invece di abbassare i prezzi dei carburanti rischiano di alzarlo. Stigmatizza inoltre che si arrivi al voto degli emendamenti solo ora quando c'era la possibilità di farlo già nei giorni passati, e ciò per responsabilità delle divisioni all'interno della maggioranza che ha provocato il rinvio dell'esame. Osserva che certamente la maggioranza ha numeri parlamentari per andare avanti e tuttavia rileva che sarebbe molto meglio chiarire al pubblico perché ritiene di non valutare i citati elementi emersi nelle audizioni svolte. Conclude annunciando che il suo gruppo sfrutterà ogni spazio disponibile per combattere queste misure raccomandando l'approvazione della sua proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 1.15.

Chiara APPENDINO (M5S) condivide le considerazioni poc'anzi svolte riguardo all'inutilità e ai danni che possono derivare dalla decisione di esporre i cartelli con il prezzo medio regionale dei carburanti ed evidenzia come il proprio emendamento 1.16 ricalchi l'emendamento 1.15 Peluffo appena respinto. Ricorda che nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è stato sottolineato come dal provvedimento possa derivare il pericolo di un ulteriore rialzo dei prezzi e fa presente che la situazione attuale è una diretta conseguenza della scelta operata dal Governo di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Osserva, inoltre, che l'intervento, anziché favorire la trasparenza, contribuisce a creare più confusione e ritiene che sarebbe necessario un passo indietro della maggioranza. Conclude esprimendo il

proprio disappunto sulle modalità con le quali è stata condotto il tavolo di trattativa con i rappresentanti della filiera, conclusosi con un nulla di fatto.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 1.16.

Luca SQUERI (FI-PPE) ritiene tuttora fondate le critiche mosse al provvedimento dal gruppo di Forza Italia e, tuttavia, per senso di responsabilità, preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 1.013 Polidori sul quale la relatrice ha proposto una riformulazione. Preannuncia, inoltre, la sua astensione sull'emendamento del Governo 1.100, sul quale il proprio gruppo voterà comunque favorevolmente. Auspica, infine, che nel tavolo di trattativa aperto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con le associazioni di categoria si possa procedere ad un attento monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure adottate con il decreto-legge e che, in futuro, il Governo possa intervenire con maggiore ponderatezza.

Emma PAVANELLI (M5S) sottoscrive, anche a nome di tutto il gruppo M5S in Commissione, gli emendamenti del gruppo di Forza Italia appena ritirati.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) sottoscrive, a sua volta, a nome del proprio gruppo, gli emendamenti ritirati dal gruppo di Forza Italia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara che anche il proprio gruppo sottoscrive tutti gli emendamenti ritirati dal gruppo di Forza Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Squeri 1.17, Appendino 1.18 e Benzoni 1.19.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che l'emendamento 1.20, a sua prima firma, insiste sempre sul tema del prezzo medio dei carburanti soffermandosi, tuttavia, sull'aspetto relativo alla sop-

pressione delle sanzioni accessorie. Ribadisce che il provvedimento scaturisce dalla scelta politica operata dal Governo in sede di legge di bilancio di destinare ad altri settori le risorse finanziarie che servivano per prorogare lo sconto sulle relative accise e critica l'atteggiamento con il quale la maggioranza e il Governo hanno tentato di fare ricadere la responsabilità dell'aumento del prezzo dei carburanti sul comportamento degli operatori del settore. Insiste, quindi, nell'invito a espungere dal provvedimento le misure relative al prezzo medio dei carburanti, rimarcando il pericolo di un ulteriore salita dei prezzi.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 1.20.

Chiara APPENDINO (M5S) sottolinea come il tema del prezzo medio dei carburanti sia fondamentale per il proprio gruppo e come sulla questione il Governo e la maggioranza abbiano agito in maniera pasticciata. Rileva, infatti, che, l'aumento dei prezzi dei carburanti non solo danneggia i cittadini che devono prendere l'automobile, ma induce anche un incremento generalizzato dell'inflazione per via dell'aumento dei costi della distribuzione legata, nel nostro Paese, in misura preponderante al trasporto su gomma. Non comprende, quindi, perché la maggioranza si sia voluta arroccare sulle proprie decisioni senza riconoscere l'opportunità di fare un passo indietro e ravvedersi degli errori commessi.

Enrica ALIFANO (M5S) condivide il ragionamento della collega Appendino e ribadisce che il provvedimento porterà ad un aumento del prezzo dei carburanti poiché tale mercato non è caratterizzato da condizioni di concorrenza perfetta. Invita, quindi, ancora una volta a riflettere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 1.21 e Fenu 1.22.

Chiara APPENDINO (M5S) intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.100.8 ribadisce come l'emendamento

presentato dal Governo non rappresenti un intervento idoneo a venire incontro agli impegni assunti durante le interlocuzioni con i rappresentanti delle categorie di settore ma che, al contrario, delude le aspettative riposte sulle annunciate intenzioni del Governo di risolvere le numerose criticità riscontrate nel provvedimento. Ribadisce, pertanto, come il subemendamento in esame sia volto a venire incontro ad alcune delle esigenze delle categorie di settore più volte segnalate.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiarisce come i subemendamenti presentati a sua prima firma siano volti a migliorare il testo dell'emendamento del Governo 1.100 che non corrisponde minimamente agli impegni assunti sia con le opposizioni ma soprattutto nel confronto con le parti interessate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Appendino 0.1.100.8 e Fenu 01.100.7.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.100.1 invita il Governo ad un supplemento di riflessione sul testo dell'emendamento presentato. In particolare, sottolinea il rischio di ulteriori spinte inflazionistiche sul livello generale dei prezzi che potrebbe conseguire ad un ulteriore aumento del prezzo dei carburanti. Al riguardo invita il Governo ad agire con maggiore cautela e a seguire con attenzione le analisi sull'andamento dell'inflazione svolte ad esempio negli Stati Uniti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Peluffo 0.1.100.1 limitatamente alle parti ammissibili, Appendino 0.1.100.6 nonché i subemendamenti 0.1.100.3, 0.1.100.4, 0.1.100.5 fatti propri da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico, del Movimento 5 Stelle e dal deputato Benzoni.

Chiara APPENDINO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.100.12 volto in particolare a intervenire

sulle disposizioni relative all'obbligo di esporre dei cartelloni sui prezzi, obbligo che ha di fatto scaricato la responsabilità dell'andamento dei prezzi sugli esercenti. A riguardo segnala che l'indicazione di un *QR code* avrebbe potuto rappresentare una soluzione assai preferibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Appendino 0.1.100.12 e Cappelletti 0.1.100.9.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Boschi 0.1.100.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Boschi 0.1.100.19 e Squeri 0.1.100.20 fatto proprio da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico, del MoVimento 5 Stelle e dal deputato Benzoni, nonché il subemendamento Peluffo 0.1.100.2 limitatamente alle parti ammissibili.

Approva quindi l'emendamento 1.100 del Governo (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.100 devono ritenersi preclusi gli emendamenti 1.23 e 1.24 fatti propri da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico, del MoVimento 5 Stelle e dal deputato Benzoni, Evi 1.25 e 1.26, Gnassi 1.27, Evi 1.28, 1.29 fatto proprio da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico, del MoVimento 5 Stelle e dal deputato Benzoni, Gnassi 1.30, Cappelletti 1.32, Peluffo 1.33 e Gnassi 1.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fenu 1.01, gli identici articoli aggiuntivi Simiani 1.02, Benzoni 1.03 e Cantone 1.04 nonché gli identici articoli aggiuntivi Laus 1.05, Pavanelli 1.06 e Benzoni 1.07.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.08 esprimendo rammarico per il parere contrario del Governo che con ciò dimostra di non voler venire incontro ai piccoli eser-

centi le attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande. Ribadisce come si tratti di un emendamento di buon senso volto ad individuare alcune semplici soluzioni per tutelare gli interessi dei consumatori e delle piccole imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Pavanelli 1.08, gli identici articoli aggiuntivi Laus 1.09 e Benzoni 1.010 nonché gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 1.011 e 1.012 fatto proprio da tutti i deputati del gruppo del Partito democratico, del MoVimento 5 Stelle e dal deputato Benzoni.

Luca SQUERI (FI-PPE) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal Governo dell'articolo aggiuntivo Polidori 1.013 di cui è cofirmatario.

Gianluca CARAMANNA (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal Governo dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.014.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Polidori 1.013 e Caramanna 1.014 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 2.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fenu 2.2 e dell'articolo aggiuntivo Fenu 2.01.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il *made in Italy* Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione proposta

dal Governo dell'emendamento a sua prima firma 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Andreuzza 2.1 come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Fenu 2.2 nonché l'articolo aggiuntivo Fenu 2.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Evi 3.1, degli identici emendamenti Simiani 3.2, Cantone 3.3 e Benzoni 3.4 nonché dell'emendamento Evi 3.5.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il *made in Italy* Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Evi 3.1, gli identici emendamenti Simiani 3.2, Cantone 3.3 e Benzoni 3.4 nonché l'emendamento Evi 3.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 4.1, Appendino 4.2, Evi 4.4, Barbagallo 4.5, Benzoni 4.6, Peluffo 4.7 e 4.8, Peluffo 4.10 e Curti 4.11 esprimendo, altrimenti, parere contrario mentre raccomanda l'approvazione della sua proposta emendativa 4.100, volta a recepire una condizione ex articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso in sede consultiva dalla V Commissione bilancio. Invita, infine, i rispettivi presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Iaria 4.06 e Appendino 4.08, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato per le imprese e il *made in Italy* Massimo BITONCI esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 4.1

Chiara APPENDINO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.2 segnala che esso è volto ad innalzare il tetto previsto dalla norma all'esame per poter rientrare nella platea dei fruitori del *bonus* trasporti, allargandola come, peraltro, auspicato nelle molte audizioni svoltesi, tematica, rimarca, affrontata da tutte le opposizioni al fine di favorire il trasporto pubblico e quindi i cittadini. Ritiene che quella recata dall'emendamento in discussione sia una misura di buon senso, peraltro coperta dal punto di vista finanziario e per tale motivo, esprimendo stupore per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo, chiede che possa essere mutato il parere e raccomanda l'approvazione del predetto emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 4.2 e Evi 4.4.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustrando l'emendamento Barbagallo 4.5 osserva che come i successivi emendamenti a sua prima firma 4.7, 4.8 e 4.10 propongono interventi finalizzati ad allargare la platea dei beneficiari del *bonus* trasporti. Sottolinea, peraltro, che anche le audizioni svoltesi hanno evidenziato come sia fondamentale investire in tal senso. Rilevato ciò, ritiene che la maggioranza dovrebbe assicurare una maggiore attenzione verso gli emendamenti che vanno in tale direzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 4.5, Benzoni 4.6, Peluffo 4.7, 4.8 e 4.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Curti 4.11: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S) illustrando l'articolo aggiuntivo Iaria 4.06 sottolinea che esso è volto a sostenere una modalità di spostamento casa-lavoro, casa-scuola più sostenibile attraverso le due ruote. Osserva che l'utilizzo delle due ruote per i propri spostamenti rappresenta la normalità in molti comuni nonché in molte capitali. Tuttavia stigmatizza che i diversi emendamenti dell'opposizione tesi a rafforzare e incentivare la mobilità sostenibile di massa siano stati respinti, nonostante sia evidente che i cittadini chiedono con forza modi diversi per recarsi a lavoro o comunque per i propri spostamenti, anche in funzione di una riduzione dei consumi. Stigmatizza quindi che il Governo e la maggioranza dimostrino nei fatti di essere contrari a rafforzare le varie forme di mobilità sostenibile, senza peraltro considerare i benefici effetti che questa comporta in termini anche di miglioramento dell'ambiente e della salute di tutti noi. Osserva che tale atteggiamento del Governo risulta peraltro in contraddizione con la nuova legislazione europea, che l'Italia comunque contribuisce ad elaborare, nonché con i diversi accordi internazionali che il nostro Paese ha sottoscritto e che quindi dovrebbe attuare. Evidenzia inoltre che tale mancanza di attenzione si riverbera in danno anche delle nostre attività produttive quando si considera che l'Italia è il più grande produttore europeo di biciclette mentre non si può dire la stessa cosa per le automobili. Sottolinea quindi che mancando il sostegno per incentivare i cittadini a ricorrere alla mobilità sostenibile si danneggiano anche, in ultima istanza, i nostri produttori, il *made in Italy*, argomento quest'ultimo molto caro alla nostra Commissione tanto che in materia sta svolgendo un'indagine conoscitiva. Conclude raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Iaria 4.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Iaria 4.06 e Appendino 4.08.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emenda-

tive che risultano accantonate, chiede ai presentatori degli emendamenti Peluffo 1.7, Appendino 1.11 e Benzoni 1.12 se accettano la riformulazione proposta.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) in riferimento all'emendamento a sua prima firma 1.7 osserva che nella formulazione originale era previsto che in caso di accertata mancata registrazione fossero irrogate sanzioni, aspetto che nella proposta di riformulazione è assente. Ricorda che sul punto il Governo ha avuto modo di motivare tale mancanza facendo riferimento a meri motivi tecnici. Restando in attesa di ulteriori specificazioni, dichiara tuttavia di accettare la riformulazione proposta.

Chiara APPENDINO (M5S) associandosi a quanto rilevato dal deputato Peluffo dichiara di accettare comunque la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.11.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) associandosi a quanto rilevato dal deputato Peluffo dichiara di accettare comunque la riformulazione del suo emendamento 1.12.

Il sottosegretario di Stato per le imprese e il *made in Italy* Massimo BITONCI, osserva che sulla predetta tematica ha avuto occasione di discutere con le parti sociali al cosiddetto « tavolo carburanti ». Fa presente che le due banche dati dedicate alla gestione dei dati relativi attualmente non comunicano tra di loro e non sono allineate. Ringrazia chi ha voluto con propri emendamenti sollevare la problematica perché è certamente utile. Osserva infatti che per verificare l'esistenza di una serie di impianti di distribuzione che, per così dire, vivono in una « zona grigia », alcuni peraltro emersi a seguito di verifiche della Guardia di finanza, c'è appunto bisogno di effettuare l'estrazione di dati che ora l'approvazione dei predetti emendamenti come riformulati in identico testo consente di fare.

La Commissione approva e gli emendamenti Peluffo 1.7, Appendino 1.11 e Ben-

zioni 1.12 riformulati in identico testo come riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che la Commissione XIV ha trasmesso il proprio parere favorevole sul provvedimento all'esame.

Avverte che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma, che reca una serie di modifiche di carattere meramente formale al testo, volte ad assicurare la correttezza della redazione tecnica del provvedimento. Le pone quindi in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che come precedentemente convenuto la seduta è sospesa per dare modo ai deputati di ascoltare l'intervento del Ministro Nordio in Assemblea previsto per le ore 16.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 17.05.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario a nome del suo gruppo, ne riassume le ragioni già esposte in parte durante la discussione delle proposte emendative ed osserva che, sotto il profilo generale, il decreto-legge, più che dall'urgenza di adottare misure per ridurre il costo dei carburanti attraverso una riforma del settore, trae origine dalla necessità del Governo di intervenire sulla propria scelta di non prorogare lo sconto sulle accise per i carburanti operata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio. Sottolinea, infatti, che i dati a disposizione forniti dal Governo stesso confermano la correlazione diretta ed immediata che vi è stata tra l'incremento dei prezzi alla pompa e la cessazione dello sconto sulle accise. Al riguardo esprime anche il proprio disappunto per l'atteggiamento assunto da alcuni esponenti del Governo e della maggioranza che, anziché assumersi le proprie

responsabilità, hanno additato i gestori delle stazioni di rifornimento come speculatori.

Entrando nello specifico del provvedimento, si sofferma in particolare sull'articolo 1 e sulla questione del prezzo medio dei carburanti su base regionale. Al riguardo evidenzia come tale dato sia un indice di poca utilità e non affidabile, che induce confusione anziché aumentare la trasparenza e che rischia di produrre un livellamento dei prezzi verso l'alto. Inoltre vengono introdotte sanzioni sproporzionate. Infine, neanche il tavolo tecnico avviato con i rappresentanti del settore ha sortito effetti migliorativi ma, al contrario, è servito solamente a determinare uno slittamento dell'esame del provvedimento e a ridurre i tempi di discussione.

Niente di positivo si può ravvisare anche sul lato del *bonus* trasporti che avrebbe necessitato di un ampliamento della platea dei beneficiari e del relativo *plafond* affinché potesse costituire una valida alternativa al trasporto privato.

In conclusione, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo ritenendo il provvedimento sbagliato, dannoso e non in grado di porre rimedio a scelte operate dal Governo di cui l'Esecutivo stesso ha dimostrato di non volere assumere la responsabilità.

Chiara APPENDINO (M5S) nel preannunciare il voto contrario a nome del suo gruppo evidenzia come il provvedimento in esame contenga misure del tutto inadeguate e che la maggioranza ed il Governo hanno oltretutto gestito l'esame parlamentare con modalità di confronto del tutto sbagliate.

Ricorda, in particolare, come le misure in esso previste abbiano causato lo sciopero degli esercenti che ha arrecato notevoli disagi ai cittadini.

Si tratta a suo giudizio di un provvedimento volto a nascondere la mancata assunzione di responsabilità politica da parte del Governo e della maggioranza e che ha invece evidenziato un pessimo rapporto con i gestori come del resto dimostrano anche i comunicati stampa diffusi nelle ultime ore.

Stigmatizza, altresì, l'inutilità del confronto che si è svolto durante l'esame par-

lamentare con le opposizioni, confronto che solo a parole ha previsto dichiarazioni ed impegni alla fine del tutto disattesi. Rivendica come le opposizioni abbiano avuto un atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico e ciononostante nessuna proposta avanzata nel corso delle audizioni né alcuna proposta emendativa di rilievo è stata valutata con attenzione.

Osserva pertanto che il preannunciato voto di fiducia in Assemblea rappresenta il triste epilogo di una vicenda assai sconcertante. Ribadisce come il provvedimento rechi interventi del tutto dannosi per il settore ma anche per l'economia nel suo complesso rischiando di produrre ulteriori effetti inflattivi.

Ricorda come nel corso delle audizioni sono state unanimemente segnalate numerose criticità che il Governo e la maggioranza non hanno inteso affrontare e risolvere. Ricorda infatti come lo sconto sulle accise sui carburanti sia da sempre considerata una misura antiinflazionistica necessaria proprio nelle congiunture economiche come quella che stanno vivendo molti Paesi, compresa l'Italia. Ritiene assai grave che si sia scaricata la responsabilità sulle spalle degli esercenti esposti anche ad insulti perché additati ai cittadini come speculatori. Ribadisce quindi il voto contrario rammaricandosi per la mancata apertura a modifiche migliorative del testo.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame preannunciando altresì la medesima intenzione anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Giudica il provvedimento in esame del tutto sbagliato e inadeguato ad affrontare le criticità emerse nel corso delle audizioni, laddove tutti i soggetti ascoltati hanno unanimemente segnalato i gravi errori di valutazione che erano alla base delle misure adottate dal governo. Ritiene pertanto che il Governo e la maggioranza sarebbero dovuti tornare indietro su alcune decisioni che teme si riveleranno assai controproducenti. Ribadisce quindi il voto contrario a nome del suo gruppo.

Eleonora EVI (AVS) dichiara il voto contrario a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame condividendo la massima parte degli interventi che l'hanno preceduta. Ritiene che durante l'esame parlamentare vi sia stata una gestione del tutto sconsiderata non solo nell'organizzazione dei lavori della Commissione ma anche nella conduzione del confronto con le parti interessate.

Evidenzia, inoltre, che il preannunciato voto di fiducia in Assemblea testimonia la presenza di crepe all'interno della maggioranza come del resto è emerso anche durante l'esame degli emendamenti.

Esprime rammarico per il fatto che numerosi emendamenti presentati, volti a migliorare il testo come ad esempio più quello in materia di *QR Code*, sono stati tutti respinti per un atteggiamento da parte del Governo che giudica del tutto incomprensibile nonostante i numerosi allarmi emersi nel corso delle audizioni.

Ritiene, purtroppo, assai probabile il rischio di un ulteriore aumento del prezzo del carburante nonostante le finalità che in origine il Governo si era prefisso adottando il provvedimento in esame.

Esprime quindi forti perplessità anche sulle norme relative al *bonus* abbonamenti per il trasporto locale, misure che certamente non incentivano i cittadini ad una mobilità sostenibile. Ritiene anche discriminatorio quanto previsto per il cosiddetto *bonus* benzina, in particolare a scapito di una maggiore promozione dei veicoli elettrici. Ribadisce quindi il voto contrario a nome del suo gruppo su un provvedimento che ritiene assai dannoso per i consumatori e per l'economia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Colombo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati. Delibera altresì

di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.50.

ALLEGATO 1

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

EMENDAMENTO 1.100 GOVERNO, RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI 1.101 E 4.100 RELATRICE

ART. 1.

All'emendamento 1.100 del Governo, sopprimere i numeri: 1, 2 e 4.

0.1.100.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

All'emendamento 1.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1.1) con il seguente:*

1.1) sopprimere i commi 2 e 3.;

b) *sopprimere i numeri 1.2) e 2);*

c) *al numero 3), capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: e delle medie comunicate,;*

d) *al medesimo numero 3), capoverso « 3-bis », sopprimere le parole: dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;*

e) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) sopprimere i commi 4 e 5;

f) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) sopprimere il comma 7;

g) *al numero 6), capoverso comma « 7-bis », sopprimere le parole: medi di cui al comma 2.*

0.1.100.1. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

All'emendamento 1.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1.1) con il seguente:*

1.1) al comma 2, sopprimere le parole: « calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome ».;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) sopprimere il comma 3;

c) *al numero 3), capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: e delle medie comunicate,;*

d) *al medesimo numero 3), capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;*

e) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: « In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. »;

f) *sopprimere il numero 5);*

g) *al numero 6), capoverso comma « 7-bis », sopprimere le parole: medi di cui al comma 2.*

0.1.100.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Guerra.

All'emendamento 1.100 del Governo, sopprimere i numeri 1.2), 2), 3) e 4).

0.1.100.7. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2), sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3,.

Conseguentemente:

sopprimere il numero 2);

al numero 4) sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il numero 5).

0.1.100.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3.

Conseguentemente:

sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita, un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del *QRcode*. »;

al numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « euro 2.000 » con le seguenti: « euro 800 »;

sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: « Alla mancata comunicazione dei prezzi per un pe-

riodo continuativo di sessanta giorni, tranne che nei casi documentati di forza maggiore che abbiano impedito l'erogazione dei carburanti, si applica la sanzione da euro 3.000 a euro 6.000 e trova applicazione la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione. L'obbligo di comunicazione, anche in assenza di variazioni in aumento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 è fissato al quindicesimo giorno dall'ultima comunicazione inviata. La sanzione potrà essere irrogata esclusivamente per le difformità riscontrate in sede di controllo sempreché il prezzo praticato sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione. Non si applicano sanzioni per l'indicazione della terza cifra decimale del prezzo in maniera difforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2013, n. 71. »;

al sesto periodo prima delle parole: il presente comma premettere le seguenti: Dalla data di conversione in legge del presente decreto, limitatamente a quelle riferibili ai quindici giorni antecedenti al loro accertamento,;

al numero 5) sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.

0.1.100.3. Squeri, Casasco, Polidori.

All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3.

Conseguentemente:

*al numero 2), sostituire le parole: espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2. con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita, un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma*

2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QR-code;

al numero 4), sopprimere le parole: La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3.

0.1.100.4. Squeri, Casasco, Polidori.

All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sostituire le parole: dei cartelloni contenenti le *con le seguenti:* di idonea comunicazione riportante un QR code di rimando alle.

Conseguentemente:

al numero 2), sostituire le parole: cartelloni riportanti i *con le seguenti:* la comunicazione riportante un QR code di rimando alla;

al numero 4), sopprimere le parole: La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3.

0.1.100.5. Squeri, Casasco, Polidori.

All'emendamento 1.100 del Governo, numero 1.2), sostituire le parole: dei cartelloni contenenti le *con le seguenti:* di idonea comunicazione riportante un QR code di rimando alle.

Conseguentemente: al numero 2), sostituire le parole: cartelloni riportanti i *con le seguenti:* la comunicazione riportante un QR code di rimando alla.

0.1.100.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 3 è soppreso.

0.1.100.13. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dorì, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ivi compresi i punti vendita della rete autostradale, è esposta con adeguata evidenza, un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di attuazione da emanarsi da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui al comma 2 sono definite le modalità e i tempi di esposizione del QRcode presso gli impianti a cura dei titolari delle Autorizzazioni/Concessioni. ».

0.1.100.16. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale e autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un QR Code fornito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservaprezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2. ».

0.1.100.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione,

ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del *QRcode*. ».

0.1.100.15. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, espongono *QR Code* collegato all'Osservatorio prezzi carburanti presso il sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

0.1.100.14. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 2), sostituire le parole: espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2, *con le seguenti:* provvedono alla pubblicizzazione del sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dove sono pubblicati i dati elaborati e resi disponibili dal Ministero ai sensi del comma 2.

Conseguentemente: al numero 4), sopprimere le parole: Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte anche non consecutive nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un giorno a 30 giorni.

* **0.1.100.19.** Boschi.

* **0.1.100.20.** Squeri, Casasco, Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2:*

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « dei prezzi comunicati » aggiungere le seguenti: « dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale »;

1.2) sostituire il terzo periodo con il seguente: « La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) *sostituire il terzo comma con il seguente:*

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2. »;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli eser-

centi, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione »;

4) *al comma 4 sostituire dal primo al quarto periodo con i seguenti:* In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati sul suo sito *internet*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.;

5) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 2 e 3;

6) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

« 7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispose trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le

variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera c):*

1.1) al capoverso 199-bis, primo periodo, dopo le parole: « materie prime sui mercati internazionali » aggiungere le seguenti: « , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, »;

1.2) dopo il capoverso 199-sexies aggiungere il seguente: « 199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 »;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

1.100. Il Governo.

All'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

1.101. La Relatrice.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023.

4.100. La Relatrice.

ALLEGATO 2

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **1.7.** (Nuova formulazione) Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

* **1.11.** (Nuova formulazione) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

* **1.12.** (Nuova formulazione) Benzoni.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2:*

1.1) *al primo periodo, dopo le parole:* dei prezzi comunicati *aggiungere le seguenti:* dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostra-

dale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale;

1.2) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

2) *sostituire il terzo comma con il seguente:*

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2. »;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consul-

tazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione »;

4) *al comma 4 sostituire dal primo al quarto periodo con i seguenti:* In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati sul suo sito *internet*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.;

5) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 2 e 3;

6) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

« 7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'anda-

mento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera c):*

1.1) *al capoverso 199-bis, primo periodo, dopo le parole:* materie prime sui mercati internazionali *aggiungere le seguenti:* , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,;

1.2) *dopo il capoverso 199-sexies aggiungere il seguente:*

« 199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in at-

tuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 »;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

1.100. Il Governo.

All'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

1.101. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione « euro VI » si applica

l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

* **1.013.** (Nuova formulazione) Polidori, Squeri, Casasco.

* **1.014.** (Nuova formulazione) Caramanna, Sbardella, Comba, Schiano Di Visconti, Zucconi.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 291, sostituire le parole: nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato, ovunque ricorrono, con le seguenti: nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

2.1. (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023.

4.100. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede », dopo le parole: « n. 307, e, quanto » è inserita la seguente: « a » e le parole: « Fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « n. 99, » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 99, » e le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;

al secondo periodo, le parole: « lett. l-bis), del » sono sostituite dalle seguenti: « lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: « comma 5, del » sono inserite le seguenti: « codice del consumo, di cui al »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « all'implementazione » sono sostituite dalle seguenti: « allo sviluppo »;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del consumo, di cui al ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « Il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 291. Il decreto ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « sportelli o analoga denominazione » sono sostituiti dalle seguenti: « comunque denominati »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che » sono sostituite dalle seguenti: « della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che »;

al numero 2), le parole: « sono sottratti alla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico »;

al numero 3), le parole: « non costituisca reato » sono sostituite dalle seguenti: « costituisca reato, » e le parole: « nel luogo » sono sostituite dalle seguenti: « per il luogo »;

alla lettera c), capoverso 199-bis, secondo periodo, le parole: « sulla filiera » sono sostituite dalle seguenti: « nella filiera »;

al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: « e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « o maggiori oneri ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del caro energia » sono sostituite dalle seguenti: « del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « e del Ministro » sono sostituite

dalle seguenti: « e con il Ministro » e, al terzo periodo, la parola: « previste » è soppressa;

al comma 3, la parola: « CO₂ » è sostituita dalla seguente: « CO₂ » e le parole: « fondo ammortamento titoli di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE**(Lavoro pubblico e privato)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00378 Rizzetto: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Lucca della società Koerber Tissue	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-00275 Mari: Definizione di un piano pluriennale per il lavoro finalizzato alla piena occupazione di qualità	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	95
5-00379 Soumahoro: Interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96
5-00380 Carotenuto: Avvio dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i percettori del reddito di cittadinanza	91
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	98
5-00381 Gribaudo: Stipula della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania	92
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-00382 Giaccone: Iniziative per l'incremento dei limiti reddituali per il diritto alle pensioni di invalidità	92
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	101
5-00383 Tenerini: Iniziative in ordine alla dotazione di personale della sede di Prato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale	92
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.05.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00378 Rizzetto: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Lucca della società Koerber Tissue.

Chiara LA PORTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara LA PORTA (FDI) esprime soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, testimonia l'attenzione prestata dall'Esecutivo alla questione del mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Lucca della società Koerber Tissue.

Ricordato che il settore della produzione cartaria, che riguarda anche le aziende che producono i relativi macchinari, coinvolge 12 comuni di quel territorio, rileva che è in gioco la sorte occupazionale di numerosi lavoratori e delle loro famiglie.

Si augura, dunque, la sollecita attivazione di un tavolo di confronto con i Ministeri e gli enti competenti, che coinvolga le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda in oggetto ed evitare ogni possibile ricaduta sul tessuto socio-economico del territorio toscano.

5-00275 Mari: Definizione di un piano pluriennale per il lavoro finalizzato alla piena occupazione di qualità.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco MARI (AVS) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, augurandosi che alle parole testé pronunciate seguano fatti concreti. Invita, in ogni caso, l'Esecutivo a valutare con grande attenzione i più recenti dati sull'occupazione, che evidenziano un incremento delle dimissioni dei lavoratori.

Si augura, dunque, che il Governo monitori tale fenomeno, evidenziando che spesso il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, che segue alle dimissioni, oltre ad essere favorito da alcune politiche perseguite dall'attuale Esecutivo, venga favorito dalle stesse aziende, con evidenti

ricadute negative per i lavoratori e vantaggi esclusivi per le imprese.

5-00379 Soumahoro: Interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, invita i componenti del Governo a verificare di persona la situazione di disagio dei lavoratori migranti occupati nel settore dell'agricoltura, recandosi in particolare in alcune zone del territorio della Puglia, nelle quali ricorda di aver vissuto per anni.

Ritiene, infatti, fondamentale constatare direttamente lo stato di quei luoghi per poter successivamente individuare, con gli organismi competenti, le soluzioni più adeguate in vista del superamento degli insediamenti abusivi, che rappresentano un elemento strettamente connesso allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

5-00380 Carotenuto: Avvio dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i percettori del reddito di cittadinanza.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, fa notare che non è stata fornita risposta al quesito fondamentale posto dall'interrogazione, che sollecitava un chiarimento su come si intenda garantire la continuità del diritto al beneficio del reddito di cittadinanza per quei lavoratori che non dovessero adempiere all'obbligo di formazione per ragioni loro non imputabili.

Ricordato che lo stesso presidente della Commissione, intervenendo in una trasmissione televisiva, ha dichiarato che, in caso di mancato avvio dei corsi di formazione, chi non vi potrà partecipare continuerà a percepire il sussidio, si augura che vengano fornite al più presto risposte concrete rispetto a tale questione, perché, a suo avviso, non è possibile ipotizzare che famiglie in condizione di estrema fragilità perdano in modo incolpevole un beneficio essenziale per far fronte a bisogni primari.

Ritiene paradossale che si decida di eliminare un simile strumento di sostegno al reddito in una fase storica di drammatico disagio sociale, contrassegnata da profonde diseguaglianze reddituali tra lavoratori e da situazioni sempre più diffuse di povertà assoluta.

5-00381 Gribaudo: Stipula della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, augurandosi che i tempi brevi da lui prospettati per la definitiva stipula della Convenzione con l'Albania siano realmente tali e conducano, quanto prima, al completamento di un *iter* molto atteso dalla comunità albanese.

Rileva, in particolare, la necessità di non disperdere il grande lavoro diplomatico svolto nel corso della passata legislatura e le risorse finanziarie già stanziare.

5-00382 Giaccone: Iniziative per l'incremento dei limiti reddituali per il diritto alle pensioni di invalidità.

Andrea GIACCONE (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea GIACCONE (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, augurandosi che si possa quanto prima intervenire sulla materia, al fine di omogeneizzare gli indici di rivalutazione riguardanti i limiti di reddito e le pensioni di invalidità, evitando disallineamenti che, come nella presente situazione, incidono negativamente sui trattamenti in oggetto.

5-00383 Tenerini: Iniziative in ordine alla dotazione di personale della sede di Prato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, auspica che le assunzioni richiamate dal rappresentante del Governo possano consentire di colmare le carenze della dotazione organica della sede INPS di Prato.

Ricordato che in quel territorio, caratterizzato da una grande vitalità produttiva, soprattutto nel settore tessile, risiede una popolazione composta da numerose etnie, evidenzia la necessità di garantire prestazioni economiche e previdenziali adeguate ai lavoratori e alle imprese, fornendo il necessario supporto in particolare alle fasce sociali più fragili. Si augura, in conclusione, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitori con attenzione la situazione, rispondendo efficacemente alle necessità del territorio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-00378 Rizzetto: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Lucca della società Koerber Tissue.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti che con la loro interrogazione richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione occupazionale della Koerber Tissue di Mugnano (Lucca).

In particolare, consta agli onorevoli interroganti che la multinazionale della carta lo scorso gennaio abbia annunciato alle organizzazioni sindacali 80 esuberi, individuati tra i lavoratori a tempo determinato, su 460 dipendenti.

Ciò premesso, atteso che i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo stato, non hanno ricevuto comunicazioni né richieste d'incontri tecnici sulla vicenda, faccio presente che la regione Toscana, espressamente interpellata sul tema, ha confermato che la società Koerber ha intrapreso un piano di riorganizzazione con la previsione di significative eccedenze di personale. In particolare, allo stato risulta ineludibile che l'azienda chiarisca, innanzitutto, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, i propri piani industriali, ricercando, altresì, soluzioni alternative ai licenziamenti.

Secondo quanto comunicato dalla regione Toscana, le parti si stanno attualmente confrontando, ma al momento non risultano esser state individuate specifiche soluzioni.

La regione Toscana ha rappresentato, altresì, di riservarsi di interessare il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, qualora il negoziato in atto non sfoci entro brevissimo termine in una soluzione che garantisca i posti di lavoro o comunque non si riesca a trovare un accordo condiviso con i lavoratori e le loro rappresentanze.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda, se richiesto offre sin da subito la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per scongiurare che si concretizzino scelte aziendali che vadano nella direzione di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con ogni possibile grave ricaduta sul complessivo tessuto socio-economico del territorio toscano.

ALLEGATO 2

5-00275 Mari: Definizione di un piano pluriennale per il lavoro finalizzato alla piena occupazione di qualità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, partendo dai dati trimestrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle comunicazioni obbligatorie relativamente a dimissioni e licenziamenti, mette in luce le preoccupazioni inerenti il mercato del lavoro.

Per quanto concerne i dati riferiti, è bene chiarire che i dati statistici vanno sempre analizzati e valutati tenendo conto dell'andamento progressivo del mercato del lavoro che riflette il periodo e il contesto economico come quello attuale, particolarmente delicato, dopo la crisi pandemica e con le attuali tensioni internazionali.

In questo scenario è preciso compito del Governo – anche grazie alle sollecitazioni provenienti dal Parlamento e dal confronto sociale – affrontare le criticità e agevolare la ripresa economica del Paese, mettendo in atto specifiche misure a sostegno delle imprese e attente politiche di *welfare* per i lavoratori.

La priorità del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è rafforzare e stimolare le politiche attive al fine di favorire l'occupazione, in particolare dei giovani e delle donne.

L'impegno del Governo e del Ministero è quello di accompagnare i giovani nell'inserimento lavorativo e far sì che, se l'esperienza di lavoro dovesse terminare, il lavoratore deve poter essere in grado di accedere in tempi brevi ad un'altra offerta di lavoro. Solo così si potrà attuare una flessibilità positiva lontana dall'accezione negativa del cosiddetto precariato.

Al fine di poter favorire esperienze multilivello di formazione professionale efficace per il ricollocamento nel mercato del lavoro e per un più efficiente servizio di inserimento lavorativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà il consolidamento di una rete virtuosa di col-

laborazione fra soggetti pubblici e privati in materia di formazione professionale, *upskilling* e *reskilling*: a partire dagli incentivi per la formazione interna in azienda e per la creazione di poli di eccellenza territoriali che vedano la collaborazione integrata della rete dei centri per l'impiego, delle aziende e delle imprese della filiera produttiva, commerciale e di servizio.

Per quanto riguarda il problema del disequilibrio fra domanda e offerta di lavoro, dovuto, tra l'altro, ad un disallineamento fra prestazioni richieste dalle imprese e competenze offerte dai soggetti che si affacciano sul mercato del lavoro, è di fondamentale importanza compiere una serie di interventi, tra i quali implementare il sistema di certificazione delle competenze e valorizzare il contratto di apprendistato e rilanciare il sistema duale.

Nell'interesse più generale dello Stato, l'azione politica che si intende realizzare è poter garantire ai giovani ogni possibilità di accesso al mercato del lavoro e di conseguenza una redditività adeguata.

Al fine di garantire dei salari dignitosi, voglio sottolineare l'impegno che dovrà essere profuso per rafforzare la contrattazione collettiva aggiornando gli accordi qualora sia opportuno e necessario. Tale sistema, infatti, determina già in molti casi salari più alti di un'ipotetica soglia di salario minimo, comprensivi degli istituti accessori di *welfare* e tutele.

Concludo pertanto assicurando la massima attenzione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che attraverso specifici tavoli – in parte già avviati – è impegnato con tutte le parti sociali coinvolte – nella messa a punto di misure volte a migliorare il sistema delle politiche attive al fine di fornire soluzioni concrete alle problematiche inerenti il mercato del lavoro.

ALLEGATO 3

5-00379 Soumahoro: Interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante che con l'atto di sindacato ispettivo pone all'attenzione del Governo un tema delicato, quale quello della tutela dei lavoratori in agricoltura.

In questo piano d'azione si inserisce il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli che, come rammentato dall'onorevole interrogante, purtroppo sono stati anche teatro di tragedie frutto della precarietà e insicurezza dei siti.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 55 del 29 marzo 2022 sono state ripartite le risorse finanziarie pari a 200.000.000 euro previste dal PNRR, per la realizzazione di interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi di migranti e per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, è previsto lo stanziamento di più del 50 per cento delle risorse finanziarie in parola in favore dei comuni della provincia di Foggia, dove il Ministero dell'interno – Prefettura di Foggia – ha attivato un tavolo di coordinamento per sostenere e accompagnare le Amministrazioni comunali nel lavoro di elaborazione delle strategie e di predisposizione dei documenti (a partire dai piani di azione locale) richiesti dalle procedure e linee guida per accedere ai finanziamenti sulla specifica missione in esame del PNRR.

Tutti i comuni della provincia di Foggia beneficiari dei fondi sopra indicati hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i Piani d'azione locale, ripilogativi del *set* di interventi da realizzare per il superamento degli insediamenti abusivi ricadenti in ciascun territorio comunale, corredati dei piani finanziari e del cronoprogramma degli interventi medesimi.

L'ultimo incontro del tavolo di coordinamento, finalizzato a un aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi in parola, si è tenuto il 9 febbraio 2023, presenti anche i Sindaci dei comuni di Manfredonia, San Severo e Cerignola, principali destinatari delle risorse in commento, e il Commissario straordinario del comune di Foggia che, benché non destinatario di fondi in argomento, è coinvolto nella realizzazione degli interventi relativi al superamento dell'insediamento di Borgo Mezzanone.

Dai lavori del tavolo è emersa la primaria necessità di superare la condizione di emergenza riscontrata negli insediamenti in parola, e, quindi, di impostare processi di sviluppo di ampia portata, che attengono non solo all'abitare ma anche alla mobilità e all'integrazione sociale-economica. In tal senso i progetti mirano a superare la condizione di concentrazione dei migranti in un unico luogo – che favorisce i processi di illegalità incidendo negativamente sul piano della sicurezza pubblica – favorendo un modello « a rete », che poggia sulla costituzione di comunità più piccole, valorizzando ed utilizzando le strutture edilizie abitative esistenti.

Le proposte sintetiche di progetto e i Piani di azione locale innanzi citati saranno sottoposti al vaglio dell'Unità di missione per il PNRR costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in occasione dell'incontro in programma il prossimo 28 febbraio.

Con particolare riguardo alle ulteriori iniziative in atto per il superamento dell'insediamento di Borgo Mezzanone, e precipuamente allo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa per la riconversione del CARA di Borgo Mezzanone in foresteria regionale per la-

voratori stranieri stagionali, il Ministero dell'interno ha comunicato che sono in corso di definizione da parte dei competenti Uffici regionali gli interventi prope-
deutici all'attivazione delle utenze per la fornitura idrica e di energia elettrica all'in-
terno dei 100 moduli abitativi, installati nell'area posta in prossimità del CARA, ove saranno ricollocati 400 migranti.

Concludo rammentando che complessivamente il piano d'intervento riguarda siti dislocati su 11 regioni italiane e che i competenti uffici ministeriali hanno rap-
presentato di procedere alla stipula delle convenzioni con i comuni entro giugno 2023 nel rispetto della tempistica di attua-
zione del PNRR.

ALLEGATO 4

5-00380 Carotenuto: Avvio dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i percettori del reddito di cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver richiesto aggiornamenti riguardanti i percorsi formativi per i percettori del reddito di cittadinanza.

In via preliminare, si rappresenta che con la legge di bilancio per il 2023 il Governo è intervenuto sui percorsi formativi dei percettori del reddito secondo una logica ben precisa, che rappresenta una linea guida per l'azione dell'Esecutivo: rendere la popolazione attiva effettivamente occupabile e sostenerne l'inserimento al lavoro limitando, allo stesso tempo, la possibilità che intere fasce di popolazione siano sostenute esclusivamente attraverso misure di mera assistenza.

Considero un obiettivo primario quello di garantire l'attuazione delle norme contenute nella legge di bilancio e la coerente evoluzione in senso riformatore dell'intervento.

In primo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione, faccio presente che il programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) già prevede tra i propri destinatari, i percettori del reddito di cittadinanza.

Sulla base delle necessità rilevate in sede di valutazione dei bisogni, il percettore del reddito di cittadinanza è indirizzato in uno dei quattro percorsi previsti per il miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori, vale a dire: reinserimento lavorativo; aggiornamento; riqualificazione; lavoro ed inclusione.

L'ANPAL, interpellata su tale punto, in qualità di autorità di gestione del programma, ha precisato che per i percorsi di aggiornamento, riqualificazione, lavoro ed inclusione l'attività formativa è modulata in base alla distanza dal mercato del lavoro e al bisogno.

In particolare, per l'avvio del programma GOL, è stata data priorità ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito sottoposti a condizionalità, vale a dire i beneficiari di reddito di cittadinanza, oltre che di NASPI: mi preme evidenziare che l'attività di formazione, ad ogni modo, resta una competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome.

Alla data del 5 febbraio 2023, i beneficiari di reddito presi in carico dal programma GOL sono circa 198.000, pari a poco meno di un quarto del totale dei lavoratori entrati nel programma (circa 844.000): sono oltre 161.000, cioè l'81 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza, i soggetti per i quali l'attività è iniziata o potrà iniziare nelle prossime settimane essendo aggiudicati, o in via di prossima aggiudicazione, gli avvisi per l'attività di formazione che le Regioni hanno pubblicato a valere sulle risorse di GOL.

I dati appena forniti, ad ogni modo, possono essere sottostimati a fronte dei ritardi nella trasmissione dei dati ad opera di alcune regioni: ad ogni modo, per oltre 47.000 beneficiari di GOL entrati nel Programma quali beneficiari del reddito è già presente nel Sistema informativo unitario (SIU) il dato sull'effettivo coinvolgimento, cioè l'individuazione di un'attività formativa da svolgere, anche se non necessariamente l'avvio di uno specifico corso e la relativa frequenza.

In secondo luogo, in questa stessa direzione di inclusione, segnalo che a livello tecnico sono state avviate interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito per l'individuazione di azioni finalizzate a facilitare le iscrizioni a percorsi di istruzione erogati dai singoli centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPA).

Concludo, assicurando la massima attenzione sulla tematica segnalata. Il Ministero del lavoro, insieme all'ANPAL, monitorerà l'applicazione delle norme previste

nella legge di bilancio, che rappresentano il primo tassello per la costruzione di un nuovo percorso riformatore di attivazione e inserimento nel mercato del lavoro.

ALLEGATO 5

5-00381 Gribaudo: Stipula della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver richiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori parlamentari finalizzati alla conclusione dell'accordo in materia di sicurezza sociale tra lo Stato italiano e la Repubblica d'Albania.

In via preliminare, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato, con le altre Amministrazioni competenti, per concludere positivamente il citato accordo e riconoscere il reciproco diritto alle prestazioni sociali ai lavoratori dei due Paesi firmatari.

Di recente, infatti, Italia ed Albania hanno raggiunto a Tirana un'intesa in materia previdenziale e sociale che rappresenta un passo in avanti sulla strada dell'integrazione e del riconoscimento dei diritti sociali ed economici dei migranti.

Il presente accordo si applica a tutti coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma in uno dei due Stati contraenti, con particolare riferimento alle prestazioni pensionistiche, indennità di disoccupazione e indennità di malattia.

Rispetto ai modelli di accordi in materia di sicurezza sociale, questo è un classico accordo di coordinamento che ha la funzione di individuare regole e creare un pacchetto di normative utili a coordinare le legislazioni di entrambi i paesi.

Per tali ragioni, la parte essenziale dell'Accordo è riferita alle prestazioni di lungo periodo, in ragione della scarsa mobilità della comunità albanese.

Inoltre, di questa intesa beneficeranno anche i cittadini italiani che lavorano o hanno lavorato in Albania.

Si rappresenta che in data 13 febbraio 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il proprio assenso tecnico sulla firma dell'accordo in oggetto e sul relativo disegno di legge di ratifica, subordinato alla verifica degli oneri effettivi derivanti da tale sottoscrizione.

In parallelo, comunico che la Direzione generale per le Politiche previdenziali di questo Ministero, in collaborazione con gli uffici tecnici dell'INPS, sta predisponendo la bozza di Intesa amministrativa per l'attuazione dell'Accordo, così come previsto dall'articolo 19 dell'intesa.

Concludo pertanto assicurando l'Onorevole interrogante che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza, si adopererà per concludere in tempi brevi l'iter parlamentare finalizzato all'entrata in vigore della convenzione Italia-Albania in materia di sicurezza sociale.

ALLEGATO 6

5-00382 Giaccone: Iniziative per l'incremento dei limiti reddituali per il diritto alle pensioni di invalidità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame, gli onorevoli interroganti chiedono se sia possibile procedere ad un aumento del limite di reddito al fine di colmare la differenza tra la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e l'aumento del limite reddituale.

Al riguardo, a seguito degli incrementi pensionistici previsti dal legislatore, viene segnalato dagli onorevoli interroganti la circostanza per cui i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sono stati rivalutati nella misura del 100 per cento dell'aumento dell'inflazione, cioè del 7,3 per cento, considerato che questo è l'incremento inflazionistico calcolato.

Al contempo la soglia massima di reddito pensionistico per poter percepire la pensione di invalidità in cumulo con quella da lavoro ha avuto un incremento pari al 5,1 per cento e non del 7,3 per cento.

Ciò posto, si segnala che la problematica individuata dipende dalla diversità delle normative cui fanno riferimento i due sistemi di rivalutazione.

Le pensioni di invalidità civile sono rivalutate ogni anno con gli stessi indici utilizzati per la rivalutazione delle pensioni, cioè rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992).

I limiti di reddito annuo per poter percepire la pensione di invalidità civile degli invalidi civili totali, ciechi civili, sordi, in-

vece, pur essendo rivalutati ogni anno con lo stesso indice utilizzato per la rivalutazione delle relative pensioni (articolo 54, comma 12, della legge n. 449 del 1997), sono rideterminati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969.

Come si evince dalla normativa da ultimo citata, per i suddetti limiti di reddito, il periodo di riferimento per il calcolo della variazione degli indici è anticipato di sei mesi. La *ratio* di tale disallineamento di sei mesi del numero indice per il calcolo della rivalutazione consegue alla necessità di effettuare il rinnovo delle pensioni con indici definitivi. Tuttavia, in fasi di inflazione crescente, come quella attualmente in corso, si può determinare un disallineamento tra entità della rivalutazione e aggiornamento dei limiti di reddito.

Può però accadere anche il contrario, laddove l'inflazione sia in fase decrescente. Al riguardo, l'INPS, opportunamente interpellato, ha reso noto che ci sono stati anni nei quali i limiti di reddito sono stati rivalutati in misura superiore alle pensioni.

Considerata l'importanza del tema sollevato, potrebbe rivelarsi determinante una revisione della normativa, che porti a una omogeneizzazione dei due sistemi di rivalutazione che interessano la materia.

Assicuro, pertanto, la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad affrontare la questione per cercare una soluzione alle criticità esposte.

ALLEGATO 7

5-00383 Tenerini: Iniziative in ordine alla dotazione di personale della sede di Prato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver portato all'attenzione del Governo le criticità determinate dalle carenze d'organico della sede INPS di Prato.

Al riguardo rappresento quanto riportato dall'Istituto previdenziale, espressamente interrogato sul tema.

La problematica della carenza di personale è da tempo all'attenzione degli organi dell'Istituto, che, per sopperire ai fabbisogni del personale su tutto il territorio nazionale, in linea con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ha proceduto a bandire ed espletare più concorsi.

In particolare, il concorso per consulenti di protezione sociale, funzionari ex area C, bandito per 1.858 posti, si è concluso da pochi giorni e l'Istituto sta procedendo all'assunzione di complessive 4.124 unità che verranno immesse in servizio,

presumibilmente a decorrere dal 1° aprile 2023, proprio per garantire la necessaria dotazione di personale alle varie sedi.

L'assegnazione, finalizzata a garantire la necessaria dotazione di personale alle varie sedi, ivi inclusa quella di Prato, avverrà secondo criteri di distribuzione tra le diverse strutture che sono in corso di definizione ma nei quali, in ogni caso, si terrà conto degli spostamenti di risorse conseguiti all'espletamento della mobilità territoriale.

L'INPS ha assicurato che sta intanto svolgendo tutte le attività necessarie alla gestione delle carenze di organico in atto nei diversi territori regionali, mediante l'utilizzo delle leve gestionali a propria disposizione, tenendo conto delle criticità specificamente segnalate in relazione alla sede di Prato all'atto delle assunzioni dei vincitori di concorso.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in materia di politiche giovanili (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 103

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (*Esame e rinvio*) 104

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (*Esame e rinvio*) 108

AUDIZIONI

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in materia di politiche giovanili.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Andrea ABODI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Elena BONETTI (A-IV-RE), Maddalena MORGANTE (FDI), Patrizia MARROCCO (FI-PPE), Mauro BERRUTO (PD-IDP), Andrea QUARTINI (M5S), Luciano CIOCCHETTI (FDI) e Simona LOIZZO (LEGA).

Il Ministro Andrea ABODI fornisce ulteriori precisazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Buonguerrieri, per lo svolgimento della relazione.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, fa presente che le tre proposte di legge – C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone – di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame sono volte, in termini generali, all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Precisa che nella sua relazione illustrerà il contenuto delle tre proposte nel loro complesso, che hanno contenuto simile, differenziandosi solo in parte sulle competenze attribuite alla Commissione che s'intende istituire nonché sulla durata della stessa e sulle risorse previste per il suo funzionamento.

Innanzitutto, per quanto riguarda la durata della Commissione, la proposta di legge C. 446 prevede una durata di 18 mesi, mentre le proposte di legge C. 384 e C. 459 prevedono una durata corrispondente a quella della XIX legislatura. Tutte e tre le proposte prevedono che la Commissione approvi una relazione al termine dei suoi lavori e altre relazioni ogniqualvolta essa ne ravvisi la necessità.

In merito alla composizione della Commissione, tutte e tre le proposte prevedono che essa sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti

dei gruppi parlamentari. Le proposte C. 384 (all'articolo 2) e C. 459 (all'articolo 3) precisano che debba essere assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e che i componenti siano nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. La proposta C. 459 prevede, inoltre, che sia favorito l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi e che i componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

La Commissione è convocata dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti (entro quindici giorni, nella proposta C. 459), per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari (quattro nella proposta C. 459).

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, con ballottaggio tra i primi due classificati in caso di mancato raggiungimento di tale *quorum*. Per i vicepresidenti e per i segretari, i componenti scrivono sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con ballottaggio in caso di parità. Si procede analogamente anche nel caso di elezioni suppletive.

Venendo ai compiti della Commissione – disciplinati all'articolo 2 dalle proposte C. 384 e C. 459 e all'articolo 3 dalla proposta C. 446 – osserva che la proposta di legge C. 384 assegna alla Commissione i seguenti compiti: la valutazione dell'operato e delle misure adottate dal Governo nonché dei documenti, dei verbali, degli scenari di previsione e dei piani da esso eventualmente elaborati in tema di prevenzione e contrasto del COVID-19 (*lettere a e b*); l'accertamento delle vicende relative al piano pandemico nazionale e al suo mancato aggiornamento nonché al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al COVID-19 dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa

dell'OMS (*lettera c*); la valutazione della tempestività e adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo alle regioni in ciascuna fase dell'emergenza pandemica (*lettera d*); la valutazione della tempestività e congruità delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari acquistati e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza (*lettere e ed f*); la verifica sull'esistenza di eventuali carenze o ritardi nell'approvvigionamento dei beni citati al punto precedente, individuandone cause e responsabilità (*lettera g*); l'indagine su eventuali esportazioni o donazioni di ingenti quantità di dispositivi di protezione individuali o altri beni utili per la protezione dai contagi, autorizzate o comunque verificate nella fase iniziale della pandemia (*lettera h*); l'indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità o illeciti sulla gestione delle risorse destinati al contenimento e alla cura del COVID-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (*lettera i*); l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza COVID-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali l'acquisto in Cina di dispositivi di protezione individuale per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la realizzazione dell'applicazione « Immuni », la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni (*lettera l*); la valutazione della tempestività ed efficacia delle misure di prevenzione e di contenimento adottate dal Governo nella prima fase della pandemia nonché di quelle adottate nelle fasi successive, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta e i risultati ottenuti da altri Stati europei (*lettere m e n*), nonché dell'adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate dal Governo per la prevenzione e gestione dei contagi in am-

bito scolastico (*lettera o*); la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (*lettera p*); la valutazione dell'efficacia e dei risultati dell'attività del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni e comitati operanti a supporto dei decisori politici (*lettera q*); la verifica dell'eventuale sussistenza di incongruenze e difetti di trasparenza nella comunicazione istituzionale e nell'informazione alla popolazione su tutti gli aspetti riguardanti la diffusione, la modalità di trasmissione e le misure di protezione dal virus (*lettera r*); la valutazione dell'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono aver avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e mortalità per COVID-19 (*lettera s*); l'accertamento dell'entità e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse stanziare in ciascuna fase dell'emergenza pandemica (*lettera t*).

Fa presente che la proposta di legge C. 446, analogamente, attribuisce alla Commissione variegati compiti: accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006 e della sua mancata attivazione dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica d'interesse internazionale da parte dell'OMS, avvenuta il 30 gennaio 2020, e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (*lettere a e b*); accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua possibile attivazione non siano stati oggetto di considerazione da parte del Comitato tecnico-scientifico (*lettera c*); accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al virus SARS-COV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione (*lettera d*); esaminare l'operato della *task-force* istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020 incaricata di coordinare le iniziative in tema di COVID-19 (*lettera e*); verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adot-

tato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007 (*lettera f*); esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, l'Organizzazione mondiale della sanità e gli altri soggetti terzi ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (*lettera g*).

La proposta di legge C. 459, infine, attribuisce alla Commissione i seguenti compiti: indagare e valutare l'efficacia, la tempestività ed i risultati delle misure di prevenzione e contrasto del COVID-19 adottate da enti ed organismi nazionali, regionali e locali, nonché sulle scelte strategiche, sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi in tema di allocazione e gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni e province autonome, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo ogni elemento utile a chiarire i rapporti tra politica e sanità pubblica e privata (*lettere a e b*); valutare l'efficacia e i risultati delle attività dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato tecnico-scientifico e delle altre commissioni o comitati di supporto ai decisori politici (*lettera c*); valutare l'efficacia delle indicazioni fornite al Governo dall'OMS e da altri organismi internazionali e la trasparenza della comunicazione istituzionale del Governo italiano (*lettera d*); verificare inadempienze, ritardi e comportamenti illeciti o illegittimi di pubbliche amministrazioni o di soggetti pubblici e privati in tutti i settori coinvolti nella gestione della pandemia, nonché i contratti di appalto e concessione e le operazioni di acquisto riferiti alla realizzazione di strutture sanitarie destinate alla cura dei pazienti affetti da COVID-19 (*lettere e ed f*); svolgere indagini sulla negoziazione degli acquisti delle dosi di vaccino e sull'efficacia del piano vaccinale, nonché sulle attività profilattiche e terapeutiche e sulla loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie e sul corretto funzionamento delle procedure e degli strumenti impiegati per la prenotazione dei

tamponi e dei vaccini da parte delle strutture sanitarie (*lettere g, h ed i*); valutare in forma comparativa l'approccio degli Stati esteri, specie di quelli europei (normative e prassi adottate), nei confronti della pandemia di COVID-19 (*lettera l*); individuare eventuali carenze o incongruità della vigente normativa per garantire la tempestività e la qualità degli interventi in tema di COVID-19 (*lettera m*); verificare lo stato di attuazione sul territorio nazionale delle politiche sanitarie e socio-sanitarie controllandone i vari parametri nonché lo stato di realizzazione delle reti di assistenza territoriale e domiciliare (*lettere n ed o*); valutare la congruità delle misure di chiusura delle scuole rispetto ai livelli di rischio effettivamente accertati all'interno degli istituti scolastici, nonché l'adeguatezza degli approvvigionamenti concretamente ad esse garantiti nei diversi aspetti coinvolti (*lettera p*); verificare la qualificazione dell'assistenza ospedaliera anche nella direzione dell'alta specialità (*lettera q*); valutare le cause della mancata realizzazione di una campagna diagnostica di tutta la popolazione, nonché l'applicazione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi e la qualità delle prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta della patologia da parte della rete sanitaria territoriale ed ospedaliera (*lettere r, s e t*); monitorare l'attività di formazione continua in medicina (*lettera u*); indagare sul funzionamento nel territorio nazionale del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi nazionali, regionali o locali per le emergenze (*lettera v*); verificare le procedure ed i criteri adottati per la classificazione dei farmaci prescritti ai pazienti affetti da COVID-19 al di fuori delle condizioni autorizzate (*lettera z*); indagare sulla definizione e corretta applicazione dell'ordine di priorità tra le categorie dei soggetti destinatari della somministrazione delle dosi vaccinali nonché sulla qualità, efficacia e sugli esiti dei trattamenti sanitari (*lettere aa e bb*); valutare l'efficacia del coordinamento tra le principali istituzioni di vertice impegnate nel contrasto dell'epidemia (*lettera cc*); monitorare il numero e la qualità degli eventuali errori sanitari commessi dal perso-

nale sanitario, individuare idonee soluzioni per il miglioramento dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private, verificare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzate nella gestione dell'emergenza sanitaria (*lettere dd, ee, ff*); monitorare l'impiego delle risorse e gli interventi messi a punto in tema di edilizia sanitaria, individuando anche nuovi modelli di progettazione e gestione (*lettera gg*); verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento di farmaci, dispositivi di protezione individuale e macchinari di diverso tipo e l'eventuale commissione di illeciti nella produzione e nel confezionamento degli stessi (*lettere hh e ii*); acquisire elementi conoscitivi su una serie di aspetti, tra i quali lo stato di attuazione dei distretti socio-sanitari e delle agenzie sanitarie regionali, sull'efficienza dell'erogazione dei medicinali da parte dei servizi sanitari regionali e sullo sviluppo dei servizi erogati dalle farmacie, nonché sui meccanismi di distribuzione delle dosi di vaccino sul territorio nazionale (*lettera ll*).

Per quanto concerne i poteri e limiti della Commissione e la disciplina della sua attività, segnala che le tre proposte di legge se ne occupano agli articoli 4 e 5.

Tutte e tre le proposte prevedono che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, senza poter adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo.

In merito alle audizioni a testimonianza, tutte le proposte prevedono che si applichino le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Prevedono, inoltre, che sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, mentre rimandano alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato. Le tre proposte in oggetto qualificano come inopponibile il segreto d'ufficio, mentre la sola proposta C. 446 prevede come opponibili, secondo le norme vigenti, i segreti professionale e bancario.

La proposta C. 459 prevede anche un rinvio esplicito all'articolo 203 del codice di procedura penale, a tutela degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

In merito all'acquisizione di atti, tutte e tre le proposte prevedono che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità perseguite, possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Le proposte C. 446 e C. 459 specificano che l'autorità giudiziaria possa trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa e che la Commissione possa acquisire copia di atti e documenti anche dagli organi e uffici della pubblica amministrazione.

Tutte e tre le proposte prevedono che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto e che, in ordine a tutti gli altri atti e documenti, sia essa stessa a stabilire quali siano coperti da segreto o comunque non debbano essere divulgati. Alla Commissione non può essere opposto il segreto deliberato dalle altre Commissioni di inchiesta. La violazione del segreto, sia di quello deliberato dalla Commissione che di quello degli atti ad essa trasmessi, è punita, secondo tutte e tre le proposte di legge (all'articolo 6), ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, anche nel caso i contenuti siano diffusi in parte, per riassunto o informazione.

Fa presente che, in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione, le tre proposte di legge (all'articolo 7) prevedono che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le proposte C. 384 e C. 459 specificano altresì che è facoltà della Commissione organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, lasciandone comunque la disciplina al regolamento interno. Le sedute della Commissione sono

pubbliche, salvo che la Commissione disponga di riunirsi in seduta segreta.

Tutte e tre le proposte prevedono che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Le proposte C. 384 e C. 459 dettagliano maggiormente la tipologia di soggetti che possono essere chiamati a collaborare, specificando che essi possono essere sia interni che esterni all'amministrazione dello Stato. La proposta C. 384 include nella lista anche i magistrati fuori ruolo e specifica che spetti al regolamento interno la definizione di un numero massimo di collaboratori di cui avvalersi.

Inoltre, tutte e tre le proposte prevedono che, per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, ma differiscono sensibilmente quanto all'ammontare delle risorse stanziare (comunque, sempre ripartite a metà tra le due Camere). La proposta C. 384 stabilisce un limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 (peraltro già trascorso) e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

La proposta C. 446 stabilisce una cifra annua di 50.000 euro. La proposta C. 459 stabilisce un limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 (già trascorso) e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Quest'ultima proposta prevede, infine, che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

In conclusione precisa che, lungi dall'intenzione di processare specificamente qualcuno, la *ratio* delle proposte di legge in discussione è quella di fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come chiedono gli italiani.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, alla luce del tempo limitato a disposizione della Commissione nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna ha la finalità di definire e realizzare un programma di salute pubblica di diagnosi tramite *screening* destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età da 1 a 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.

Con riferimento alle due malattie croniche rileva che il diabete di tipo 1, la cui eziologia è ancora poco chiara e con caratteristiche di malattia autoimmune, consegue a malfunzionamenti nelle zone pancreatiche e può essere curato mediante terapia a vita che prevede la somministrazione di insulina per via iniettiva. Il periodo di incubazione, che ha carattere asintomatico, può essere riconosciuto attraverso esami ematologici per misurare con *test* di *screening* determinati autoanticorpi che sostanziano la diagnosi precoce e apposite strategie di prevenzione.

La celiachia è, invece, un'inflammazione cronica dell'intestino tenue a carattere genetico, anch'essa con caratteristiche di malattia autoimmune, dovuta al glutine, che determina la necessità di rimozione a vita

di tale componente dalla dieta individuale. Si stima che circa la metà delle persone affette da celiachia non ha una diagnosi accertata a causa della sintomatologia lieve o atipica. Il *test* diagnostico è rappresentato anche in questo caso dall'individuare la presenza nel sangue di autoanticorpi specifici che sono in grado, se non curati, di creare, in particolare nella popolazione giovane e in fase di sviluppo, compromissioni della crescita strutturale e della mineralizzazione ossea oltre a disturbi gastrointestinali di carattere cronico.

In base ai più recenti studi in materia, esiste una correlazione tra le due patologie: una percentuale dall'1,5 al 10 per cento dei soggetti con diabete di tipo 1 presenta anche il morbo celiaco, con una prevalenza media dell'associazione tra queste due malattie autoimmuni che va dal 4,1 al 6,5 per cento, conosciuta da almeno due decenni in letteratura medica. L'alta prevalenza, particolarmente in età pediatrica, è pari comunque ad almeno 10 volte quella della popolazione non diabetica e suggerisce che possa essere più che una semplice associazione. Infatti, si discute se, condividendo le due malattie gli stessi fattori genetici, si possano considerare due epifenomeni dovuti alla medesima predisposizione oppure se il glutine abbia un ruolo – diretto o indiretto – causale anche nella malattia diabetica.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di quattro articoli, rileva che l'articolo 1 stabilisce un termine di centoventi giorni per l'emanazione di decreto del Ministro della salute che detti i criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che ottenere diagnosi precoci della celiachia. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla

data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere (comma 1).

Il comma 2 dispone, per le finalità di cui al precedente comma e per quelle di cui all'articolo 3, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Segnala in proposito che l'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca. A seguito della disposizione in esame è stato istituito il cap. 2310 nello stato di previsione del Ministero della salute denominato Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1, presso il Ministero della salute, di cui dovranno far parte dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute, così composto: un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete tipo 1; due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete tipo 1. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio studia ed elabora le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente

una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

Osserva che per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio è prevista la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione dell'articolo 2 si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema in oggetto, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di *screening* sopra descritto. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2023, con copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

L'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie stabilendo che all'onere previsto, pari 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provveda con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Segnala infine una questione, afferente al tema trattato dalla proposta di legge in oggetto, concernente i limiti massimi di spesa, diversi tra maschi e femmine, per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui al decreto del Ministro della salute del 10 agosto 2018. Ritiene che tale differenza dovrebbe essere superata modificando il predetto decreto ministeriale e, a tal fine, preannuncia il ricorso a strumenti quale l'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	112
Audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di AssoESCo (Associazione italiana delle <i>Energy Service Company</i> e degli Operatori dell'Efficienza Energetica), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	112
AVVERTENZA	112

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

C. 771 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente e relatore*, dà lettura della proposta di parere presentata (*vedi allegato*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) rileva come il provvedimento contenga misure già assunte nel passato più recente, disponendo, però, per le stesse finalità risorse finanziarie minori. Rileva, inoltre, come dalle audizioni svolte sul provvedimento sia emerso – riferendosi in particolare al giudizio espresso dall'Autorità garante per la concorrenza – come l'intervento previsto per mitigare i prezzi dei prodotti energetici

rischi di avere un effetto contrario a quello voluto in termini di reale concorrenza e di abbassamento dei prezzi imposti. Per queste ragioni annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento e, conseguentemente, sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere considerando che gli interventi previsti per il controllo sui prezzi dei prodotti energetici rischiano di creare difficoltà di coordinamento, come appunto sottolineato dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Stefano CANDIANI (LEGA) esprime il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, nella convinzione che gli interventi assunti potranno avere effetti opposti a quelli paventati nei precedenti interventi. Anche se in questo momento la situazione dei rincari sembra sotto controllo, con il provvedimento in esame si è voluto affrontare anche pro futuro un problema che investe da vicino gli interessi dei consumatori.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Candiani ed annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 febbraio 2023.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di AssoESCo (Associazione italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell'Efficienza Energetica), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

L'audizione di rappresentanti di AssoESCo (Associazione italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell'Efficienza Energetica) non ha avuto luogo.

ALLEGATO

DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 771, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

preso atto favorevolmente che il provvedimento mira a contenere l'impatto sociale ed economico derivante dall'aumento del costo dei carburanti ed in particolare: detta norme in materia di detassazione dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati nel 2023; fissa specifici obblighi di trasparenza dei prezzi per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, corredati di sanzioni amministrative; configura una nuova disciplina del meccanismo di determinazione delle aliquote d'accisa sui carburanti; rafforza i

poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi ed istituisce una commissione di allerta rapida, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

considerato che le misure introdotte dal provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro d'interventi, di competenza degli Stati membri dell'Unione europea, prospettato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa;

rilevato che l'intervento legislativo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e che non sono note procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando Commissione d'indagine a norma dell'articolo 58 del Regolamento

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri (*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 880*) 11

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 14*) 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (*Seguito esame e rinvio*) 17

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 21

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (*Esame e rinvio*) 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023. Atto n. 21 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	34
Sui lavori della Commissione	34
ALLEGATO 1 (<i>Nota depositata dal Governo ad integrazione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata 5-00250 Alifano – Integrazione al testo della risposta</i>)	38
5-00373 Borrelli: Iniziative per la defiscalizzazione dei premi dell'assicurazione RC-Auto ...	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-00371 Gebhard: Iniziative per la rideterminazione della soglia minima dell'importo del canone annuo per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00374 Centemero: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi	35
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-00375 De Palma: Iniziative per l'introduzione di un'imposta agevolata di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto di interi fabbricati ai fini della loro demolizione, ricostruzione ed alienazione	36
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-00376 Fenu: Iniziative per la redistribuzione delle eccedenze del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR	36
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-00377 D'Alfonso: Iniziative per contrastare il blocco della cessione dei crediti derivanti da <i>bonus</i> fiscali	36
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	49

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 20 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi (<i>Esame e rinvio</i>) .	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi approvata</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di deliberazione di rilievi del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	63

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 1.100 Governo, relativi subemendamenti ed emendamenti 1.101 e 4.100 Relatrice</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00378 Rizzetto: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Lucca della società Koerber Tissue	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-00275 Mari: Definizione di un piano pluriennale per il lavoro finalizzato alla piena occupazione di qualità	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	95
5-00379 Soumahoro: Interventi per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96
5-00380 Carotenuto: Avvio dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i percettori del reddito di cittadinanza	91
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	98
5-00381 Gribaudo: Stipula della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania	92
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-00382 Giaccone: Iniziative per l'incremento dei limiti reddituali per il diritto alle pensioni di invalidità	92
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	101
5-00383 Tenerini: Iniziative in ordine alla dotazione di personale della sede di Prato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale	92
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in materia di politiche giovanili (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (<i>Esame e rinvio</i>)	104
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	108

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	112
Audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di AssoESCo (Associazione italiana delle <i>Energy Service Company</i> e degli Operatori dell'Efficienza Energetica), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	112
AVVERTENZA	112

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0023880